

Giustizie straordinarie nell'Italia del '900

a cura di Francesca Tacchi*

Sonderjustiz im besetzten Italien/ Giustizia straordinaria nell'Italia occupata 1943-1945

a cura di Tullio Omezzoli
e Kerstin von Lingen

«Geschichte und Region/Storia
e regione», 24 (2015), n. 2, 2016

In Italia – sin dal processo Priebke del 1996 – e in prospettiva globale sin dalla caduta del muro di Berlino e dei regimi comunisti in Europa, il tema dei processi ai criminali di guerra è divenuto all'ordine del giorno e oggetto di una serie innumerevole di iniziative scientifiche e di pubblicazioni. In genere, la ricerca prende in considerazione la giustizia dei vincitori a guerra finita, esercitata a Norimberga e a Tokio e nelle successive migliaia di processi contro indiziati tedeschi e giapponesi, oppure si occupa della «mancata giustizia», cioè dell'impunità concessa a tanti criminali di guerra tedeschi, nonché a quelli italiani ricercati dai paesi che erano stati occupati dall'Italia monarchico-fascista durante la seconda guerra mondiale.

La rivista «Geschichte und Region/Storia e Regione», nota per i suoi ap-

procci originali e transnazionali partendo spesso dalla storia regionale, ha pubblicato nel 2016 un numero speciale, curato da Tullio Omezzoli e Kerstin von Lingen, sul tema della giustizia esercitata nel periodo post-armistizio in Italia, quando il paese si trovò sotto due occupazioni: militare anglo-americana da un lato e politico-militare da parte dello stato nazista nell'Italia centrale e settentrionale. In sei saggi, introdotti da un editoriale bilingue di carattere riassuntivo e di dibattito storiografico (meno convincente), vengono trattate istituzioni giudiziarie molto diverse e variegiate create durante la guerra, in genere per affrontare situazioni di emergenza bellica o per fungere da strumenti per debellare la defezione ideologica o militare (dalla prospettiva dell'occupante tedesco o di quella della Rsi). Questi tribunali ebbero una vita piuttosto effimera, pur essendo stati molto attivi e tutt'altro che inefficaci.

Omezzoli affronta la giustizia dei partigiani nei confronti degli stessi partigiani, dei civili italiani, e anche dei fascisti (spesso con procedimenti sommari perché i fascisti di Salò nella prospettiva

* Dipartimento Sagas, via S. Gallo 10, 50129 Firenze; francesca.tacchi@unifi.it

di tanti partigiani si erano “autocondannati”): tema difficile a causa della frammentarietà delle fonti e della mancanza di un apparato istituzionale tradizionale al quale ricorrere. Questa fragilità istituzionale si declina in maniera molto diversa negli altri saggi, che analizzano tribunali istituiti da rappresentanti dello stato occupante. Ilenia Rossini tratta la complessa costruzione ed evoluzione di uno degli apparati giudiziari degli Alleati: quello per il controllo dell’ordine pubblico in Italia, suddiviso tra *General Military Courts* (autorizzate a infliggere tutte le pene), *Superior Courts* (pene fino a 10 anni di detenzione) e *Summary Courts* (fino a un anno di detenzione o ammende). Questi tribunali non vanno confusi con le Corti marziali alleate che dovevano punire reati commessi da militari sia alleati sia tedeschi o italiani (questi reati – ovvero i crimini di guerra in senso stretto – non sono trattati in questi saggi). Davanti a questi tribunali alleati furono celebrati circa 85.000 processi a carico di civili italiani, colpevoli di reati o contravvenzioni, quest’ultime di dimensioni anche molto modeste. Sembra che come categoria di reato prevalessero i furti. Pochi i casi più importanti, come ad esempio il processo a Rosario Bentivegna, gappista romano e uno degli esecutori dell’attentato di via Rasella, per l’omicidio di un tenente della Guardia di finanza all’indomani della liberazione di Roma (sentenza poi annullata in istanza di revisione, considerando un atto di legittima difesa).

Nonostante l’improvvisazione e la più volte citata confusione all’interno di quest’apparato giudiziario (ci potremmo chiedere quanto le memorie di Norman Lewis, qui utilizzate, siano una fonte affidabile) e nonostante la percezione da parte della popolazione che infrazioni lievi di persone “meno colpevoli” fossero punite più severamente dei soprusi

commessi dai fascisti, quest’apparato – va ricordato – funzionava in una situazione militare e politico molto volatile e improvvisata. L’autrice dà un giudizio sostanzialmente positivo sull’operato di queste corti, definendole «una fase di passaggio necessaria per l’instaurazione di una nuova forma di stato e di governo» (p. 145).

Un discorso diverso è quello relativo alle sentenze delle Corti speciali straordinarie istituite dagli occupanti nazisti a Bolzano, Belluno, Trento e Rovereto, nella cosiddetta Zona d’operazione Prealpi, tolta all’amministrazione italiana e posta sotto il controllo politico del federale nazista di Innsbruck. L’operato della Corte speciale di Bolzano – analizzata da von Lingen sulla scia degli studi di Gerald Steinacher – dimostra la differenza abissale tra Summary Courts alleate e Corti speciali naziste. In quest’ultime veniva pesantemente punito – come tra l’altro nella stessa Germania – il non-allineamento quotidiano agli sforzi bellici del regime e alle richieste di collaborazione ideologica. Piccoli furti di un valore commerciale di pochi marchi tedeschi venivano puniti anche con 5 anni di reclusione; furono queste condanne a permettere ai funzionari nazisti di deportare i “rei” in Germania come lavoratori coatti, in un sistema gestito anche dalle carceri tedesche, nell’industria bellica e in lavori di costruzione dove il tasso di mortalità era molto alto. L’A. ha trovato 34 fascicoli di persone relativi alla detenzione nel carcere di Coswig di altoatesini non-optanti per la Germania e condannati dalla Corte speciale di Bolzano, che – sembra – non era meno repressiva delle micidiali Corti speciali in Germania. La più che dubbia applicazione delle leggi (su quale ordinamento giuridico si basava l’occupante?) da parte della Corte di Bolzano si manifesta nel caso dei renitenti alla leva per la Germa-

nia da parte di altoatesini non-optanti, condannati al carcere o addirittura alla pena di morte.

Ancora diverso è l'operato dei tribunali militari della Rsi, esaminati da Samuele Tieghi, chiamati a sanzionare in particolare il mancato assolvimento degli obblighi di leva. La massa dei processi dà un'immagine distorta della incisività reale di quest'apparato giudiziario, che emise poche sanzioni severe. I tribunali militari della Rsi furono «restii, per calcolo o per rispetto della legge, a dare alla norma quell'esecuzione rigorosa che è auspicata dai vertici militari e da Mussolini stesso» (p. 16). Su 30.000 fascicoli processuali trattati dai procuratori del Tribunale militare regionale di guerra di Milano, solo una minima parte ebbe uno sviluppo processuale. Soltanto l'1% dei casi aperti per diserzione furono affrontati in aula, e solo in alcune decine di casi i condannati furono passati per le armi. Per la stragrande maggioranza dei giovani disertori la domanda per l'arruolamento volontario rappresentava una via di uscita, a differenza del caso di Bolzano. Ben più drastici – in confronto all'atteggiamento del prefetto di Milano – furono, ricorda l'A., i rastrellamenti dei renitenti alla leva ad opera dei soldati tedeschi nella provincia, in collaborazione con i militari italiani agli ordini di Pietro Koch.

Per l'altra “zona di operazione tedesca”, quella sulla costiera adriatica, Carlo Maria Zampa analizza l'operato della Corte straordinaria per la sicurezza pubblica. Il tribunale, insediato presso la Corte d'appello di Trieste, per quanto composto da magistrati italiani si rivelò uno strumento di controllo nelle mani del federale della Carinzia, chiamato ad amministrare la zona d'operazione come «supremo commissario». L'A. ipotizza l'esistenza di un ulteriore tribunale speciale, stavolta composto da soli giudici

tedeschi, che sarebbe stato ancor di più strumento repressivo nelle mani dell'occupante.

La draconiana “giustizia” nazista viene analizzata anche nell'interessante saggio di Christopher Theel, che si sofferma sui tribunali delle SS e della polizia nazista presenti in Italia e in Grecia, indipendenti dai tribunali militari della Wehrmacht o dalle Corti speciali: uno sguardo raro, dato che di questi apparati sappiamo poco, anche a causa della distruzione della documentazione nel 1945. Per l'Italia occupata era stato istituito il Tribunale delle SS e della Polizia n. XXXI con sede a Verona, più altri due a Trieste e a Caldarò, per le due zone d'operazioni. Sotto la giurisdizione del tribunale SS rientravano anche i volontari italiani delle SS-armate e gli ausiliari italiani nelle file della Polizia d'ordine nazista, in particolare quelli inseriti nei battaglioni di polizia e del servizio d'ordine creati per il Trentino e per l'Alto Adige. Questi “tribunali” esercitarono una repressione nei confronti degli italiani particolarmente dura, estesa anche ai soldati italiani che si erano arruolati dopo l'8 settembre a fianco delle SS-armate o dei reparti di polizia in Grecia. L'ultima istanza e supremo “organo giudiziario” di questo apparato – dove regnò l'arbitrio piuttosto che la giustizia – era il capo delle SS e della polizia nazista, Heinrich Himmler, che delegò questo potere nel 1944 per l'Italia al supremo comandante delle SS Karl Wolff, che lo esercitò fino al suo arresto per mano alleata il 13 maggio 1945.

Gli sguardi incrociati presentati in questo numero sono euristicamente molto proficui. Sarebbe molto interessante mettere a confronto i casi qui esaminati con la giustizia militare esercitata dalle forze armate italiane durante la seconda guerra mondiale, alla luce delle nuove acquisizioni storiografiche su questo

argomento in Italia: un auspicio per un successivo numero monografico della rivista.

Lutz Klinkhammer*

**Nei tribunali.
Pratiche e protagonisti
della giustizia di transizione
nell'Italia repubblicana**

a cura di Giovanni Focardi
e Cecilia Nubola

il Mulino, Bologna 2015, pp. 396

Il volume, curato da Giovanni Focardi, docente all'Università di Padova, e da Cecilia Nubola, ricercatrice dell'ISIG-Fondazione Bruno Kessler di Trento, raccoglie i contributi presentati a un convegno organizzato nel capoluogo trentino nel dicembre 2014. I saggi, frutto perlopiù di ricerche su fonti inedite o di lavori in corso, offrono nuove prospettive e risultati originali, concorrendo così a illuminare alcuni aspetti della giustizia esercitata nei tribunali – come sottolinea il titolo – dalla caduta del fascismo fino alla metà degli anni '50. In anni recenti la «giustizia di transizione», ovvero l'insieme di leggi speciali e provvedimenti di epurazione che hanno accompagnato il passaggio dalla fine del regime fascista all'affermazione di istituzioni democratiche nel dopoguerra, è stato al centro di una forte attenzione di storici e scienziati sociali. Della «giustizia di transizione» si sono indagati definizioni e concetti, ma anche dispositivi legislativi, con un'attenzione alla dimensione comparata e alle fonti, come nel caso italiano in occasione del progetto promosso dall'Istituto Nazionale Ferruccio Parri sulle Corti di Assise Straordinarie (cfr.

«Passato e presente», 2019, n. 107). In questo caso, assai opportunamente, i due curatori hanno privilegiato un'indagine sulle pratiche e sull'attività di alcuni fra gli attori più rilevanti di questa stagione, partendo «dal tribunale come luogo fisico e simbolico delle pratiche e delle forme – diverse – nelle quali si concretizzò la giustizia di transizione» (p. 7).

Nelle tre parti che compongono il volume si moltiplicano i punti di osservazione all'interno del tribunale, grazie alla scelta di tenere insieme il piano dell'analisi della normativa con l'attività di vari attori che operano nell'aula di giustizia (il magistrato, l'avvocato, l'imputato), con la ricostruzione di alcuni processi significativi e una riflessione più generale sulle eredità nella lunga durata degli effetti di tale giustizia che accompagna il processo di democratizzazione del paese. Nella prima parte, dal titolo *La legislazione, gli avvocati e i magistrati*, Toni Rovatti mira a tracciare un quadro generale dei vari dispositivi legislativi che si sono susseguiti in un lasso di tempo molto breve (su cui l'A. è più volte intervenuta, da ultimo nel volume da lei curato, insieme a P. Pezzino e C. Nubola, *Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia. I processi presso le Corti d'assise e nei tribunali militari*, il Mulino, Bologna 2019), seguendo la genesi dei progetti di legge elaborati dal Clnai e dal governo del Sud, così come il rapporto con gli episodi di giustizia sommaria che si avvicendano nei mesi attorno alla liberazione.

A esso si affiancano due bei saggi di Giovanni Focardi e Francesca Tacchi, rispettivamente sui magistrati e sugli avvocati. Entrambi gli autori lavorano da tempo su queste figure chiave dell'espe-

* Deutsches Historisches Institut in Rom, via Aurelia Antica 391, 00165 Roma; klinkhammer@dhi-roma.it

rienza processuale, in una dimensione di lunga durata (G. Focardi, *Magistratura e fascismo. L'amministrazione della giustizia in Veneto, 1920-1945*, Marsilio, Venezia 2012) e nel caso degli avvocati, unendo allo studio delle professioni giuridiche nel lungo periodo anche la dimensione di genere (F. Tacchi, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, il Mulino, Bologna 2002, pp. 553-74; *Eva togata. Donne e professioni giuridiche in Italia dall'Unità a oggi*, Utet, Torino 2009); dal saggio emerge come «anche nel caso degli avvocati è dunque netta la sensazione di un'epurazione mancata» (p. 56), e questo influenza il loro ruolo nella giustizia di transizione, sia nell'Alta corte di giustizia per le sanzioni contro il fascismo, sia nelle Corti d'Assise straordinarie. Di particolare interesse sono le pagine in cui l'A. segue gli itinerari di alcune penaliste, le loro scelte e il loro impegno politico.

Imputati e processi è il titolo della seconda parte del volume. In questa sezione sono compresi saggi di indubbio interesse, come quello di Massimo Storchi, frutto di un lavoro ancora in corso, sul materiale prodotto dal tribunale partigiano del comando unico delle Brigate Garibaldi e delle Fiamme Verdi, poi confluito nella Corte d'Assise di Reggio Emilia. I saggi di Giancarlo Scarpari, Floriana Colao e Nubola ricostruiscono alcuni processi del dopoguerra. I primi due riguardano i processi a Piero Pisenti, ministro della Giustizia durante la Rsi, e al ministro delle Forze Armate Rodolfo Graziani. Nubola analizza i processi celebrati contro un gruppo di una quarantina di collaborazioniste (lavoro poi confluito nel suo *Fasciste di Salò. Una storia giudiziaria*, Laterza, Roma-Bari 2016).

Infine, la terza parte (*Una giustizia di "lunga durata"*) include tre saggi che

hanno al centro il "tempo lungo" di alcuni casi giudiziari. Philip Cooke ricostruisce la vicenda giudiziaria che, tra Resistenza e guerra fredda, vede coinvolto Francesco Moranino, deputato del Pci nel dopoguerra, accusato di essere il mandante dell'uccisione di quattro partigiani e di un membro dei servizi segreti statunitensi, nonché di alcune donne; la vicenda giudiziaria, che si prolunga vari anni, diventa rapidamente terreno di scontro politico. Il secondo interessante contributo della sezione, di Ilaria Pavan, riguarda le "Holocaust Litigation" in Italia, dalla metà degli anni '50, quando venne varata la legge 1955/96 (detta legge Terracini), che prevedeva un vitalizio alle vittime delle persecuzioni razziali, fino all'attività della Commissione Anselmi, istituita sotto l'egida del Consiglio dei Ministri nel 1998, incaricata di svolgere un'indagine molto approfondita della spoliazione dei beni ebraici dal 1938 alla Liberazione, definita dall'A. «un'occasione mancata» (p. 307). Il saggio di Andrea Speranzoni interviene su alcune questioni relative alla difesa delle vittime di crimini nazisti e fascisti durante i processi del dopoguerra, mostrando anche in questo caso le eredità nel lungo periodo. Chiude infine il volume la traduzione di un celebre intervento di Yan Thomas, giurista e storico del diritto francese, già pubblicato in un numero speciale di «Le Débat» nel 1998, dedicato al rapporto fra storia e giustizia; la traduzione italiana è introdotta da Marc Olivier Baruch, che ricostruisce il contesto e la genesi del testo di Thomas, redatto in occasione dell'intenso dibattito nato in occasione del processo nel 1997 celebrato in Francia contro l'ex funzionario Maurice Papon.

In conclusione il volume rappresenta uno dei primi contributi e di maggiore rilievo di una storiografia recente (di

cui si rende conto in questo gruppo di schede) che si interessa alla giustizia di transizione in Italia, tanto dal punto di vista dell'analisi dei dispositivi legislativi, quanto delle fonti giudiziarie e dell'analisi puntuale dei processi celebrati nel dopoguerra. Merito di *Nei tribunali* è quello di concentrarsi sull'analisi delle pratiche e sull'attività degli attori coinvolti nelle aule dei tribunali (magistrati, avvocati, varie tipologie di imputati). Particolarmente fruttuosa è l'attenzione ai "tempi" della giustizia di transizione, sia per i riflessi della cultura giuridica precedente nell'attività successiva come nel caso dei magistrati, «arbitri di una giustizia politica», sia delle eredità nei decenni dell'Italia repubblicana. Il volume apre molti nuovi interrogativi e piste di ricerca, di cui una parte sono stati ripresi in ricerche successive dagli autori dei contributi, mentre altri ancora attendono nuovi approfondimenti.

Valeria Galimi*

Federico Goddi

Fronte Montenegro.

L'occupazione militare italiana

1941-1943

LEG, Gorizia 2016, pp. 308

Il lavoro di Federico Goddi, all'epoca *research fellow* alla Univerzitet Crne Gore (Podgorica), si inserisce nel recente interesse della storiografia per le occupazioni dell'Italia fascista durante la seconda guerra mondiale. Quella del Montenegro fu un'occupazione particolarmente pesante. Le scelte geopolitiche dell'Italia fascista ebbero effetti gravissimi sulla vita quotidiana della popolazione, che subì la rescissione delle reti commerciali con gli altri territori dell'ex

regno di Jugoslavia, la cessione di Dulcigno e delle sue fondamentali saline all'Albania, e l'annessione all'Italia delle Bocche di Cattaro. Il risultato fu un forte impoverimento della già precaria economia locale (p. 45), in cui fu di nuovo istituzionalizzato il baratto (p. 80), e a cui si sommò una capillare presenza militare, dato che l'Italia schierò un soldato ogni quattro cittadini montenegrini (p. 28).

L'A. individua proprio nel Montenegro uno snodo fondamentale da cui si sviluppò la politica di occupazione italiana dei Balcani. Il rapido deterioramento delle condizioni di vita e il diffondersi di un malcontento popolare nei confronti dell'occupazione, sommato al rapido mutare degli equilibri politici europei seguiti all'aggressione nazista contro l'Urss, concorsero a far scoppiare l'insurrezione della popolazione. Per rispondere alla rivolta di 30.000 montenegrini nel luglio 1941 l'esercito italiano inasprì la politica repressiva, creando un modello occupazionale estremamente violento, poi confermato dalla famigerata circolare 3C del generale Mario Roatta (p. 138). In questo senso, in Montenegro è individuabile il *prius logico* delle politiche repressive nella guerra antipartigiana in Jugoslavia (p. 20). Per questo, contrariamente a quanto ritenuto dalla precedente storiografia, quella montenegrina non può essere ridotta a una semplice occupazione militare (p. 75), ma fu il frutto di un seppur confuso disegno imperiale del fascismo, dell'ambiente politico-diplomatico e dei militari italiani (p. 39).

La ricerca prende le mosse dall'analisi dell'operato del Tribunale militare insediato nella cittadina di Cettigne, con giurisdizione sui militari e i civili del

* Dipartimento Sagas, via S. Gallo 10, 50129 Firenze; valeria.galimi@unifi.it

territorio occupato (p. 94). Constatata l'impossibilità di comprendere appieno il ruolo della giustizia militare isolandola dal contesto territoriale, lo scavo delle fonti si è esteso fino a includere l'intero sistema di occupazione italiano nel paese balcanico (p. 15). La giustizia militare può divenire così un «setaccio» per passare al vaglio «l'intero conflitto montenegrino» (p. 228), ma un approccio volto a indagare l'intero sistema di occupazione italiano ha individuato nelle corti militari il centro della «ragnatela a spirale dell'occupazione». Il cerchio più esterno e più importante della ragnatela era rappresentato appunto dal Tribunale militare di Cettigne, dalle carceri distrettuali e dai campi di concentramento. Non meno importante fu il ruolo delle istituzioni che troviamo procedendo verso il centro della spirale, che vedeva in una posizione intermedia le commissioni speciali per i provvedimenti di polizia dei Carabinieri Reali e al centro i Tribunali straordinari delle Divisioni di fanteria incaricate dell'occupazione. Fu soprattutto l'azione delle Divisioni «Pusteria», «Venezia» e «Messina» (p. 94), tramite anche i loro Tribunali straordinari, a imprimere un'accelerazione alla macchina repressiva (p. 106), scavalcando l'azione giurisdizionale del Tribunale di Cettigne (p. 109).

Tanto per il generale Alessandro Pirzio Biroli – che come governatore del Montenegro occupato assommava su di sé i ruoli civile e militare – quanto per i comandanti divisionari (p. 110), la giustizia militare divenne *instrumentum regni* nella concreta gestione del potere. Da un lato il governatore cercò di basare la propria potestà sull'uso discrezionale del potere di repressione o di clemenza, esercitati in funzione della concreta situazione politica e militare (p. 115, 144). Dall'altro lato i comandanti delle

Divisioni, fautori di una linea più dura, usarono i propri Tribunali straordinari per esercitare un potere giurisdizionale molto più duro rispetto al Tribunale militare di Cettigne, che, in «spregio al diritto militare», vide il proprio potere apertamente contestato dal Tribunale straordinario della Divisione «Messina» (p. 265). Come se non bastasse, anche i pur severi Tribunali straordinari diedero una veste giuridica all'azione repressiva delle Divisioni in un numero limitato di casi, come emerge dal confronto fra la repressione – indagabile grazie ai documenti interni ai reparti militari – e la più magra traccia lasciata nelle carte giudiziarie (p. 167). Goddi individua nella differente azione dei vari tribunali – territoriale di Cettigne; tribunali straordinari di divisione; corti marziali etniche – le diverse concezioni della politica di occupazione degli attori in campo, dove le differenti agende entrarono concretamente in conflitto. Se infatti il Tribunale di Cettigne fu il meno duro nell'opera repressiva, i Tribunali straordinari delle divisioni furono più severi, incoraggiati dai rispettivi comandanti (p. 168) e i tribunali etnici furono estremamente feroci nei confronti della popolazione civile (p. 231).

Doverosa la segnalazione del caso di Cattaro, soggetta a due Tribunali straordinari – delle divisioni «Taro» e «Dalmazia» – e al Tribunale di Cettigne (pp. 125-28). Tutte queste giurisdizioni stratificate e interdipendenti agirono grazie alla compresenza di Carabinieri, carceri, e campi di concentramento. In effetti, il potere discrezionale nelle mani del governatore, dei comandanti di Divisione, dei reparti collaborazionisti etnici, rese la giustizia militare lo strumento dello scontro fra poteri che ambivano ad applicare diverse politiche di occupazione (p. 264). Questo ultimo aspetto è

ben evidenziato per alcuni casi specifici, per quanto il volume sconti l'assenza di dati quantitativi, eccezioni fatta per la constatazione che il 27% dei 3.101 procedimenti del Tribunale di Cettigne punirono reati di natura economica, sui quali l'A. fornisce anche i dati assoluti (p. 99). Non particolarmente sondata è inoltre la pratica processuale dei tribunali; tranne che per l'accento all'esistenza di un ufficio legale del Partito Comunista Jugoslavo nei campi di concentramento di Scutari (p. 176), non vi è cenno al ruolo della difesa nelle corti militari: un aspetto che sarebbe stato utile affrontare, in particolare riguardo l'attività del Tribunale militare di Cattaro. Preme però sottolineare che questi limiti sono tali solo per chi è interessato all'azione dei Tribunali militari, che non sono l'oggetto precipuo di analisi di un saggio pregevole, che si segnala sia per l'ampio ricorso alla storiografia internazionale, compresa quella nazionale dei diversi Stati ex-jugoslavi, sia per l'utilizzo di documenti reperiti negli archivi dei territori occupati.

Il volume, incentrato su un'occupazione, sottolinea con efficacia il ruolo della giustizia militare nell'esercizio del potere dell'occupante e, soprattutto, svela il conflitto di poteri e di disegni politici dei diversi uomini e attori in campo. Un conflitto che vide proprio nei Tribunali militari un terreno privilegiato di scontro: da questo punto di vista la ricerca permette di approfondire e ricalibrare i primi sondaggi di Giorgio Rochat (2002), e di superare le considerazioni tutte interne alla giustizia militare nel lavoro di sintesi di Sergio Dini (2016).

*Nicolò Da Lio**

La difficile giustizia. I processi per crimini di guerra tedeschi in Italia 1943-2013

*a cura di Marco De Paolis
e Paolo Pezzino*

collana dell'Istituto nazionale
per la Storia del Movimento
di Liberazione in Italia

“I processi per i crimini di guerra
tedeschi in Italia”,

a cura di Marco De Paolis
e Paolo Pezzino

Viella, Roma 2016, pp. 168

In un'interrogazione parlamentare del 2 ottobre 2015 alcuni deputati del Partito Democratico chiesero al Ministero della difesa di rendere conto dei motivi dell'archiviazione tra il 1994 e il 2000, da parte della Procura militare di Roma (che aveva ricevuto i fascicoli da quella generale), dei procedimenti a carico di militari italiani e tedeschi per le stragi compiute in Italia e all'estero, contro militari e civili, dopo l'8 settembre 1943. Nell'interrogazione si faceva riferimento a «studi di recente pubblicazione» (I. Insolubile, «Giornale di storia contemporanea», 2015, n. 1) che documentavano come molti fascicoli trasmessi a varie procure fossero stati aperti solo formalmente e «frettolosamente» richiusi. La vicenda, come noto, ha origine nel 1994 con il rinvenimento presso la Procura generale militare – nel cosiddetto «armadio della vergogna» – di circa un migliaio di fascicoli giudiziari che, dopo una prima scrematura, portarono a individuare 695 relativi a centinaia di eccidi perpetrati in Italia, archiviati provvisoriamente nel 1960 e lì dimenticati. Al clamore mediatico e del mondo scientifico (Mimmo Franzinelli nel 2003, Franco Giustolisi nel 2004, ecc.) non fece

* Dissgea, via del Vescovado 30, 35141 Padova; nicolo.dalio@unipd.it

riscontro un particolare attivismo della Procura generale militare, che inviò i fascicoli alle procure «per quanto di eventuale competenza», senza ulteriori istruzioni. Dell'esistenza dei fascicoli si era a conoscenza prima del 1994, come confermarono un'indagine del Consiglio della magistratura militare (1996, resa pubblica nel 1999) e le audizioni presso la Commissione parlamentare d'inchiesta (istituita nel 2003) del procuratore militare capo di Roma Antonino Intelisano, che stava cercando atti relativi all'eccidio delle Fosse Ardeatine, caso nel frattempo riaperto. Gli atti della Commissione e i documenti da essa acquisiti, compresi quelli declassificati, sono ora disponibili in rete (<https://archivio.camera.it/commissione/commissione-sulle-cause-occultamento-fascicoli-relativi-crimini-nazifascisti-2003-2006>).

Di tutto questo e di molto altro si occupa *La difficile giustizia*, volume che inaugura la collana sui processi per crimini di guerra tedeschi in Italia, edita da Viella e curata dal procuratore militare di Roma (a La Spezia nel 2002-2008) Marco De Paolis e da Paolo Pezzino, autore di vari studi rilevanti sulla "guerra ai civili" (le stragi in Toscana, con Michele Battini, 1997; *Sui mancati processi*, 2001; *Giudicare e punire*, a sua cura, 2005). Il piano editoriale prevede la pubblicazione di 10 volumi, relativi anche agli atti dei processi per le stragi di Sant'Anna di Stazzema (uscito nel 2016), Certosa di Farneta, Bardino-San Terenzo-Vinca, Civitella Val di Chiana, Monte Sole, Padule di Fucecchio, Monchio e Cervarolo, Falzano di Cortona e San Polo, e l'eccidio di Cefalonia (2017-2018, a cura di Isabella Insolubile e dello stesso De Paolis che di recente ne ha ricordato la vicenda processuale in *L'ultima battaglia della Divisione Acqui. Cefalonia, alla ricerca di una memoria condivisa*, a cura di Luigi Caroppo e Pierandrea

Vanni, edizioni medicea, Firenze 2019). Il volume introduttivo è curato dai due ideatori della collana. Pezzino, già consulente tecnico della Procura militare e della ricordata Commissione (di cui riprende la sua Relazione di minoranza), ripercorre le vicende relative alla (scarsa) punizione dei crimini di guerra: una giustizia dilazionata fino all'inverosimile. La ricostruzione delle cause della mancata Norimberga italiana (Battini 2003) è integrata da una serie di documenti che confermano il peso della "ragion di stato" nella decisione dei governi italiani di non processare i gradi intermedi dell'esercito tedesco e cercare di evitare i processi ai militari italiani accusati di crimini di guerra in Etiopia (Badoglio e Graziani), Jugoslavia (Mario Roatta, ex capo di SM dell'esercito), Grecia ecc. Ne esce confermato il ruolo della Commissione, istituita nell'aprile 1945 presso il Ministero dell'Italia occupata (presieduta dal liberale Aldobrando Medici Tornabuoni) per collaborare con gli Alleati nell'attività investigativa in vista dei processi agli alti gradi, spettanti alle Corti alleate. Quando alla fine del 1946 l'Italia si vide riconosciuta la possibilità (e la responsabilità) di celebrare i processi ai criminali di guerra "inferiori" iniziò la raccolta della documentazione presso la Procura generale militare di Roma: ma lì l'archivio generale fu insabbiato.

Pezzino ripercorre i processi celebrati dalle corti militari inglesi, tra cui quelli per le Fosse Ardeatine (von Mackensen-Maeltzer) e al feldmaresciallo Albert Kesselring, comandante in capo della Wehrmacht per il fronte sud-ovest, processato a Venezia nel 1947, le cui vicende si trascinarono fino al 1952, quando fu scarcerato per motivi di salute e fece ritorno in Germania, aprendo come noto con le sue dichiarazioni una aspra polemica con Piero Calamandrei. Il bilancio dei processi istruiti dalle corti militari

italiane – al tenente colonnello comandante delle SS Herbert Kappler e a 5 militari a Roma per le Fosse Ardeatine; a Walter Reder a Bologna – è «magro» (p. 51): pur negando la legittimità della rapresaglia, la mancata chiamata in causa dei militari di grado inferiore impedì di «stabilire da quale anello della catena gerarchica far partire la presunzione di responsabilità, e fin dove prolungarla» (p. 70).

Esauritasi la prima stagione di processi (nel 1956 il governo lasciò cadere la questione dei criminali di guerra e nel 1961 rinunciò alle richieste di risarcimento), la seconda stagione segue, appunto, i ritrovamenti del 1994 e la riapertura del procedimento a carico del capitano delle SS Erich Priebke, rintracciato in Argentina, su cui pendeva un ordine di cattura italiano come co-responsabile delle Fosse Ardeatine. Anche stavolta, ricorda De Paolis, furono archiviati moltissimi fascicoli (122, nel 1999-2001, dalla sola Procura di Roma) per vari motivi (autori del fatto ignoti, morte del reo, ecc.) e celebrati solo 5 processi. La terza stagione si colloca tra il 2002 e il 2013, soprattutto presso la Procura militare da La Spezia (competente per le stragi commesse in Italia centrale, dove la lotta antipartigiana e la guerra ai civili era stata particolarmente intensa: si veda *l'Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia*) e – dal 2008, quando la Procura è soppressa – di Verona e di Roma. Sulla scorta della documentazione del 1994 e di quella raccolta dalla Procura, sono avviati 435 provvedimenti, celebrati 17 processi (l'ultimo nel 2008) e comminati 57 ergastoli, per quanto le sentenze non siano state eseguite. Ciononostante era diverso il clima politico, inaugurato dalla visita nel 2002 al sacrario di Marzabotto del presidente tedesco Johannes Rau, il quale chiese il “perdono pubblico” per i crimini di guerra e le violenze

dei militari tedeschi durante l'occupazione.

La ricostruzione storica è integrata dalle pagine di De Paolis, solo in apparenza tecniche, che ricordano l'evoluzione del diritto di guerra e la necessità della Procura di individuare nuove metodologie di indagine per acquisire le prove (attraverso un Gruppo investigativo di polizia giudiziaria che ricorda quello utilizzato per la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata), anche in presenza di un nuovo codice di procedura penale (1988) fondato sul un modello accusatorio, che prevede la “costruzione” della prova nel corso del dibattimento. La novità più rilevante (oltre alle rogatorie internazionali e alla collaborazione con i vari Stati per la raccolta della documentazione archivistica) è l'abbandono, nell'accertamento delle responsabilità individuali, del “modello Norimberga”, in base al quale erano stati processati i comandanti o le leve medio-superiori della catena di comando. Il principio della responsabilità individuale, a qualunque livello, sarebbe stato già applicabile nell'immediato dopoguerra, applicando un «nesso di causalità» tra il ricevimento di un ordine criminoso e l'evento delittuoso, prevedendo almeno il criterio della coscienza e volontà di chi aveva contribuito al reato, indipendentemente dal grado e dall'incarico ricoperto. Non sarebbe stato tecnicamente impraticabile roccessare responsabili, collaboratori ed esecutori materiali delle stragi: come conclude amaramente Pezzino, «punire tutti i responsabili sarebbe stato impossibile; fare molto di più sarebbe stato doveroso» (p. 72).

Tra le novità di questa terza fase dei processi si segnala l'eventualità di chiamare in giudizio uno Stato estero come responsabile civile dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi da propri ex militari: nel 2006 (processo Mildex

per Civitella) le parti civili citarono infatti in giudizio la Germania. Senza entrare nel merito di una vicenda irrisolta (tra ricorso tedesco alla Corte internazionale di giustizia dell'Aja – accettato – e pronunciamenti della Cassazione italiana nel 2014), vale la pena ricordare che solo nel 1994 è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 12 del codice penale militare, che impediva alle vittime di costituirsi parte civile.

Da questo e dagli altri volumi pubblicati, sui quali non posso soffermarmi in questa sede, emerge un nodo tanto rilevante quanto controverso: il ruolo dello storico (consulente di De Paolis, oltre a Pezzino, anche Carlo Gentile nel 2001). Secondo i curatori la collaborazione è indispensabile, pur nel rispetto delle diverse competenze ed esigenze. Tra quelle del giudice, ricorda De Paolis, vi è quella di riannodare «il filo interrotto (o mai stabilito) con superstiti, familiari, associazioni, enti territoriali ecc.» (p. 117), che nell'era del post-testimone (Bidussa 2009, Cavaglion-Baiardi 2014) rende quasi impraticabile il ricorso alle testimonianze in aula. Per una stagione giudiziaria «ormai fisiologicamente conclusa», resta aperta quella della memoria. Da questo punto di vista – e da quello scientifico, per gli studi sull'occupazione e sulle giustizie straordinarie – la collana Viella rappresenta un ineludibile punto di riferimento.

Francesca Tacchi

Cecilia Nubola

Fasciste di Salò

Laterza, Roma-Bari 2016, pp. 208

Nella tradizione occidentale la guerra è una prerogativa esclusivamente maschile: alle donne è assegnato, al contrario, un ruolo giudicato “per natura” legato alla pace e all'accudimento. La

violenza femminile è dunque considerata una pericolosa anomalia, che sovverte i ruoli di genere tradizionali e rende confuse le rispettive sfere d'azione. L'esistenza di donne combattenti, feroci, addirittura omicide, scardina l'immagine consueta della donna il cui compito dovrebbe essere quello di “donare” la vita. Al fine di ristabilire l'equilibrio dei rapporti tra i generi, tutte le “eccezioni” al modello femminile tradizionale vengono presto rimosse dalla costruzione del discorso pubblico, attraverso semplificazioni, stereotipi negativi o vere e proprie amnesie collettive. Per questo motivo, i processi penali avviati nel dopoguerra contro le donne collaborazioniste furono percepiti dalla società italiana come uno strumento di rieducazione, volto a “purificare” i costumi femminili riconducendoli negli ambiti familiari e tranquillizzanti della domesticità e della maternità.

Anche la successiva storiografia risentì di questa tendenza: le esperienze delle militanti di Salò, marginalizzate sia in quanto donne che come collaboratrici della Rsi, furono messe da parte in favore di una rappresentazione unitaria della guerra civile, e la loro attività venne ridotta agli scarni stereotipi della “donna-spia” e dell’“amante del nemico”. I primi studi riguardanti le fasciste repubblicane risalgono agli anni '90 e si concentrano soprattutto sugli aspetti politici e istituzionali della militanza femminile. Il volume di Nubola si inserisce invece in un filone di ricerca che, negli ultimi vent'anni, ha visto diverse studiosse tentare di avvicinarsi maggiormente alle esperienze soggettive delle collaborazioniste, analizzandone i comportamenti, le motivazioni e le scelte individuali. Attraverso l'esame dei fascicoli processuali conservati presso l'Archivio Centrale dello Stato (Ministero di Grazia e giustizia), il lavoro ricostruisce le vicende personali e giudiziarie di circa quaranta

donne che nel dopoguerra furono proces- sate per collaborazionismo e che, con- dannate dalle Cas, fecero domanda di grazia.

Il volume ha due meriti principali. Il primo è quello di problematizzare la fi- gura della collaborazionista, restituendo corporeità e forma ai vissuti delle fasci- ste repubblicane e riconducendo le lo- ro esperienze all'interno del contesto di guerra civile nel quale presero forma. Il secondo è quello di aver individuato e descritto efficacemente una forma di giustizia – che l'A. definisce «di genere» (p. 171) – con una sua specificità rispetto a quella degli uomini e caratterizzata da specifiche dinamiche e retoriche, di cui si fecero portatori i giudici che nel dopo- guerra furono chiamati a condannare le militanti della Rsi.

Nella prima parte si ricostruisce così la grande varietà di modalità attraverso cui le donne entrarono in contatto con le istituzioni della Rsi. Senza elaborare categorie troppo rigide, che per la fluidità e la diversificazione delle esperienze sarebbero inadeguate per comprendere il collaborazionismo femminile, l'A. ne riporta le attività, i reati per cui vennero giudicate e i processi che subirono nel dopoguerra. Mettendo in evidenza la forte presenza operativa delle donne nella Rsi e a fianco dei tedeschi, non riconducibile a semplici ruoli di supporto, l'A. contribuisce alla decostruzione dello ste- reotipo dell'ausiliaria della Saf, archetipo di femminilità e dedita a compiti cari- tativi e assistenziali. Alcune di esse, ad esempio, furono accusate nel dopoguerra di delazione ai danni di partigiani, ebrei, disertori o antifascisti; altre furono proces- sate per spionaggio a favore degli Uf- fici politici investigativi o dei tedeschi; altre ancora scelsero di imbracciare le armi e di prendere parte attiva alle azio- ni di violenza dei reparti armati; molte approfittarono del conflitto per vendicar-

si di vecchi torti o accaparrarsi qualche vantaggio materiale: «tutte fecero la loro parte nella guerra civile a sostegno della repubblica di Mussolini e degli alleati nazisti» (p. XII). Il libro dedica ampio spazio alla figura della donna in armi e al rapporto delle fasciste con la violen- za. Se infatti nella propaganda della Rsi l'immagine dell'ausiliaria veniva esaltata come esempio di integrità morale, sotto- missione e spirito di sacrificio, le vicen- de raccontate rivelano una realtà diversa: quella di donne bellicose, talvolta crude- li, in ogni caso molto lontane dallo stere- otipo proposto dai repubblicani.

Nella seconda parte l'A. assume il punto di vista dei giudici che nel dopo- guerra processarono le collaborazioniste. Grazie a questa diversa prospettiva, si coglie l'interazione e lo scontro tra gli stereotipi di genere emersi nel dopoguer- ra e le esperienze reali delle militanti di Salò, e le modalità con cui le donne interagirono e si rapportarono con questi pregiudizi. Nell'interrogarsi sulle catego- rie culturali e giuridiche utilizzate dai magistrati per giudicare le donne, l'A. individua un atteggiamento delle Corti «segnato da pregiudizi e tentativi di spie- gare il comportamento dell'imputata in termini psichiatrici, da misoginia, pruderie a sfondo sessuale, paternalismo» (p. 171). Il discorso giudiziario di cui furono oggetto le collaborazioniste riflet- teva da una parte l'immagine della don- na incapace di prendere iniziative, "pla- giata" dall'amore per l'uomo a cui era sottomessa; dall'altra parte quella della collaboratrice cinica e perversa, animata da istinti crudeli in contrasto con la sua natura femminile.

La tesi di Nubola, che ipotizza l'esi- stenza di pratiche giudiziarie specifiche nei confronti delle donne, è ancorata al fatto che questi due pregiudizi influen- zarono in modo evidente le sentenze. Quando l'imputata si dimostrava fragile

e ingenua, secondo lo stereotipo dell'*infirmitas sexus*, le condanne tendevano a essere più lievi; al contrario, se la donna al processo si mostrava autonoma e sicura veniva bollata come "mostro" e la sua condanna poteva essere molto più severa di quanto il reato da lei commesso non prevedesse. Questi due atteggiamenti delle Corti ebbero l'effetto di negare la motivazione politica della collaborazione femminile. Insistendo sulla dimensione affettiva della loro scelta e sullo status di "vittime", o dall'altra parte estromettendo l'imputata dall'appartenenza al genere femminile, i giudici ricondussero l'immagine della donna in armi – tanto più destabilizzante se schierata dalla parte degli occupanti – a un fenomeno anomalo e transitorio, frutto esclusivamente dell'imbarbarimento della popolazione a causa della guerra. Analizzando questi stereotipi, e allo stesso tempo decostruendoli, il volume permette di avvicinarsi ai vissuti reali delle militanti di Salò e di conoscerne le attività durante la guerra, al di là delle semplificazioni dei tribunali; e di comprendere un clima culturale e politico che trasformò la punizione delle collaborazioniste in un'occasione per ristabilire il tradizionale equilibrio tra i generi, messo in crisi dal caos della guerra. I processi contro le repubblicine rivelano dunque le contraddizioni di una società che attraverso la concessione del diritto di voto si apprestava a riconoscere la facoltà e la legittimità delle donne a partecipare alla ricostruzione della nazione, ma allo stesso tempo conservava una mentalità che minimizzava, appunto, tale scelta politica. Il libro ha il pregio di far emergere una narrazione corale della violenza del conflitto civile e del clima di odio, sospetto e sfiducia che logorava le relazioni

e i legami comunitari: attraverso lo studio degli atti processuali, l'opera disegna «una geografia di morte e distruzione» (p. XII) che mette in luce la profondità con cui la guerra era penetrata nella vita quotidiana delle persone.

Barbara De Luna*

Tullio Omezzoli

Giustizia partigiana

Le Chateau, Aosta 2017, pp. 152

Dichiara Omezzoli nella sua stringata premessa: «Questo piccolo lavoro ha un carattere informale e esplorativo, non ha pretese di completezza». Per ora (è prevista a breve una seconda edizione assai irrobustita di documenti e argomentazioni), l'indagine dell'A. si sforza di organizzare una mappa generale dei molteplici aspetti della "giustizia partigiana": «la fisiologia della giustizia (...), i principi ispiratori (...) la sua strumentazione (...) i suoi meccanismi (...) i protagonisti attivi e passivi, i caratteri comuni alle forme diverse di giustizia e le varianti a seconda dei tempi e dei luoghi» (p. 8). Il tentativo è quello di organizzare una tassonomia atta a rendere fra loro comparabili situazioni e casi assai vari, visto che «la discrezionalità, che ha tanta parte nella giustizia delle toghe, ne ha una anche maggiore in quella partigiana, in cui recitano un ruolo cruciale le variabili oggettive (spazio, tempo, circostanze) e soggettive» (p. 33).

Queste variabili *oggettive* sono di rilevanza tale da stravolgere a volte, fino a spazzarle via, le procedure, le norme, e le interpretazioni che di queste norme devono dare i comandanti e i commissari politici (rispettivamente, di regola, presidenti dei tribunali partigiani e titoli-

* Dipartimento di storia culture civiltà, Piazza S. Giovanni in Monte 2, 40124 Bologna; barbara.deluna2@unibo.it

lari dell'accusa). Per limitarci a un solo esempio, da una parte abbiamo una precisa regolamentazione del trattamento da riservare ai prigionieri: «qualsiasi maltrattamento di indole morale o materiale usato a prigionieri deve essere represso con la massima severità, per evitare l'uso di sistemi che contrastano con ogni principio di umanità e civiltà e per non ricadere negli errori che hanno infamato il precedente regime fascista presso tutti i popoli civili» (*Norme per la sorveglianza e il trattamento dei prigionieri della divisione ligure Pinan-Cichero*, cit. in D. Borioli, *La percezione del nemico*, in *Guerra, guerra di liberazione, guerra civile*, a cura di M. Legnani e F. Vendramini, FrancoAngeli, Milano 1990, p. 132).

Dall'altra, si verificano molti episodi, mai quantificati e per nulla eccezionali, di prigionieri passati per le armi in caso di annunciato rastrellamento; in questa, come in molte altre circostanze, a decidere la sorte dei prigionieri non sono le disposizioni dettate dall'alto o il tribunale partigiano, ma la soggettiva valutazione del comandante e/o del commissario politico; e tali valutazioni nascono dall'esito di precedenti esperienze, positive (salvata la vita a prigionieri riconoscenti) o terribilmente negative (prigionieri liberati che ritornano al campo partigiano alla testa di un rastrellamento provocando un disastro).

Studioso presso l'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d'Aosta (si ricordano ricerche sul fascismo, sul movimento cattolico e sulle istituzioni di quella regione), Omezzoli mette in luce, ricorrendo ad esempi assai convincenti, l'insanabile contraddizione tra l'aspirazione a un accettabile livello di formalizzazione giuridica e le irrinunciabili esigenze imposte dalla logica della guerra partigiana, contraddizione che si apre ogniqualvolta la resistenza armata (per esempio nel de-

cretare le «contro-rappresaglie») opera delle scelte almeno in parte assimilabili a quelli del deprecato nemico. In assenza di ricerche quantitative capaci di farci uscire dal campo delle ipotesi o degli atti di fede, per ora, questa ricerca, coraggiosa e pionieristica, procede all'organizzazione sistematica di tipologie (elaborazione delle norme, e sua ricezione nei singoli contesti, costituzione e funzionamento dei tribunali, tipi di reati sottoposti a giudizio, esito dei procedimenti – condanne capitali, assoluzioni, punizioni corporali e disciplinari – ruolo della polizia partigiana nelle sentenze ed esecuzioni); nello stesso tempo, su ogni affermazione incombe la consapevolezza dell'impossibilità, in assenza di ricerche sistematiche, di desumere dagli esempi utilizzati un quadro interpretativo tranquillamente generalizzabile.

I pochi storici che a partire dagli anni '90 hanno dedicato specifica attenzione alla giustizia partigiana utilizzando soprattutto testimonianze di protagonisti (oltre al ricordato Borioli, nello stesso volume R. Botta, *Il senso del rigore. Il codice morale della giustizia partigiana*, e C. Bermani, *Giustizia partigiana e guerra di popolo in Valsesia*) erano impegnati a precisare quali e quante stratificazioni culturali, sociali e politiche interagissero nel sostanziare la "moralità" partigiana; in quella direzione, le questioni attinenti la produzione di norme e la sua attuazione (totale, parziale, mancata, contraddetta...) venivano utilizzate soprattutto come un prezioso punto di osservazione capace di definire meglio il variegato caleidoscopio sotteso a uniformanti e ormai insoddisfacenti immagini dell'"uomo partigiano". Quelle indagini si lasciavano con decisione alle spalle ogni intento celebrativo, fino ad affrontare, senza remore, anche numerosi casi di "ingiustizia partigiana".

Omezzoli attinge buona parte degli esempi che illustrano le varie tipologie

di giustizia partigiana dagli autori citati, oltre che dalla documentazione pubblicata delle brigate Garibaldi, GL e delle formazioni autonome. Nonostante questo, è forse troppo fiducioso nella possibilità di utilizzare analiticamente definizioni di carattere politico-ideologico («i comunisti», «le formazioni comuniste», «le formazioni azioniste», ecc.), lasciando un po' in ombra la varietà della composizione sociale e delle stratificazioni culturali di cui è composto quel magma in costante formazione e mutamento riassunto sotto il generico termine «partigiani». Come sempre, il tentativo di ricostruire un fenomeno assai complesso pescando da un vasto, eterogeneo e non sempre affidabile insieme di fonti, comporta l'assunzione di rischi di cui l'A. è lucidamente consapevole. Come, in base a quali criteri, si sceglie un episodio, una testimonianza, un documento?

Non a caso la ricerca di Omezzoli – prima tappa, ripetiamo, di un lavoro di più lungo respiro – è attraversata dalla certezza che una tale varietà e variabilità di situazioni renda problematica qualsiasi acquisizione definitiva, perché ogni documento e testimonianza pone immediatamente il problema della sua generalizzazione: «Nell'uso (e quindi nel non uso) che se ne è fatto c'è dell'arbitrario e del casuale: testimonianze forse più utili e acconce a illustrare aspetti importanti del soggetto sono sfuggite all'autore o non sono state intese nella loro pienezza; quelle che figurano qui possono essere state male interpretate o sopravvalutate. Contro quello che qui si sostiene o piuttosto si ipotizza si possono produrre fonti alternative, altrettanto o più convincenti; anche se lo scopo di questo studio non sarebbe quello di dimostrare tesi ma solo di tracciare alcuni percorsi d'indagine» (p. 12).

*Santo Peli**

Laura Bordoni

Il caso Roatta.

Londra e i crimini di guerra italiani: dalle accuse all'impunità (1943-'48)

Odradek, Roma 2017, pp. 164

L'indagine storica relativa “all’interregno” vissuto in Italia negli anni 1944-1945 – con il paese diviso e sottoposto a diverse autorità amministrative e militari, nonché oggetto di intense operazioni di guerra, in uno scenario che, con la progressiva sconfitta dell’asse nazi-fascista, già faceva intuire la necessità di un nuovo equilibrio geopolitico, specie nelle zone ai confini orientali – suscita il comprensibile interesse di quegli studiosi che, sebbene alle prime prove storiografiche, decidono di affrontare temi impegnativi e meritevoli di approfondimento. È il caso del lavoro di Bordoni, che intende ricostruire, quasi esclusivamente attraverso documenti d’archivio del Foreign Office, la vicenda relativa a una delle figure militari di maggior rilievo, nel regime fascista, il generale Mario Roatta. Il volume, pur contenendo vari spunti di interesse, mostra alcune incertezze che indeboliscono l’impianto complessivo dell’opera. Il lavoro è diviso in una introduzione, sette brevi capitoli e una conclusione (oltre alla prefazione di Davide Conti); segue un apparato di ausilio, affidato a sintetiche schede biografiche, e un’appendice documentaria, che riproduce alcuni dei documenti utilizzati. La ricerca si concentra sull’esame della politica alleata, in particular modo inglese, relativa alla individuazione e punizione delle responsabilità di Roatta, comandante della II Armata in Slovenia e Dalmazia dall’inizio del 1942, che tentò di arginare la guerriglia subita dall’esercito italiano da parte della resistenza

* Università di Padova, via 8 Febbraio, 35122 Padova; santo.peli@unipd.it

croata, sia attraverso un'azione politica, che vedeva il contributo dei serbi di Croazia, sia tramite un'azione militare, che si tradusse nelle indicazioni della "Circolare 3C", con la quale il generale di fatto autorizzò il compimento di crimini di guerra a danno soprattutto della popolazione civile.

Il volume ha lo scopo meritorio di fare luce sulle responsabilità italiane per i crimini contro l'umanità commessi nel conflitto (categoria che al processo di Norimberga fu "estrapolata" da quella di crimini di guerra). Alla ricerca avrebbe forse giovato una ricostruzione più ampia della figura di Roatta, comprendente anche gli anni precedenti a quelli esaminati, per metterne in evidenza il profilo e capire da un lato perché le autorità inglesi furono così interessate al suo caso e, dall'altro, di ragionare sulle ipotesi che ne consentirono la fuga da Roma prima che il processo a suo carico giungesse al termine. Il volume dialoga poco con la storiografia utilizzata e ciò si traduce nella tendenza, che emerge a più riprese nella lettura, a raggiungere conclusioni o esprimere giudizi che, pur intuitivamente condivisibili, rischiano di apparire non sempre sorretti dalle fonti. È il caso, ad esempio, delle cifre delle persone deportate o fucilate nella zona di competenza di Roatta, riportate senza indicarne la provenienza (p. 21); o le affermazioni per cui la strategia politica inglese nel 1942 fu quella di «escludere l'Italia da una posizione favorevole al tavolo della pace» (p. 34), mentre «la strategia difensiva italiana fu assolutamente determinante nell'assicurare l'impunità ai criminali di guerra italiani» (p. 47).

Per quanto riguarda il fulcro dell'opera, ossia il processo a Roatta, questo è trattato nel quinto capitolo *de relato*, senza cioè una ricerca tra le carte d'archivio, attraverso quanto riferito dall'unica fonte citata (C. Conti, *Servizio se-*

greto. Cronache e documenti dei delitti di Stato, Odadrek, 2010, peraltro ignorando la prima edizione del 1945). Ciò forse spiega perché, in definitiva, non si dia quasi conto dello svolgimento del processo, né delle motivazioni che indussero la Cassazione ad annullare la sentenza di condanna; eppure, le fonti sui (sostanzialmente falliti) tentativi italiani di risolvere per via giudiziaria le responsabilità dei membri dell'establishment fascista sono consistenti (*Il processo R.*, Roma 1945; F. Borsato, *La leggendaria fuga del generale R.*, Roma 1965; M. Legnani, *Il «ginger» del generale Roatta. Le direttive della 2a Armata sulla repressione antipartigiana in Slovenia e Croazia*, «Italia contemporanea», 1997-1998, nn. 209-210, pp. 156-74; U. Munzi, *Il generale. La storia misteriosa di Mario Roatta*, Vicenza 2009). Nell'analizzare l'esito della vicenda, l'A. si affida a un esame comparativo tra le vicende di Roatta e quelle di Giuseppe Bastianini, ambasciatore a Londra e poi governatore in Dalmazia. Il confronto – proposto quasi alla fine della ricerca, col rischio aggiuntivo di mettere fuori fuoco il lavoro, lasciando il caso Roatta sullo sfondo – non mi pare del tutto pertinente a fungere da *tertium comparationis*. Pur entrambi accusati, in una prima fase, di crimini di guerra, diverso era il loro status: Roatta era un militare direttamente responsabile delle operazioni belliche, Bastianini un diplomatico; diversi gli esiti processuali (uno condannato, l'altro beneficiario di provvedimento d'archiviazione) e diversi i destini (uno fuggiasco in Spagna, l'altro reintegrato nei ruoli diplomatici).

In conclusione, pur avendo il merito di aver trattato una vicenda emblematica – crocevia su cui si andava formando il nuovo equilibrio internazionale postbellico, con le coperture assicurate a molti criminali di guerra, non solo italiani –

la ricerca sul “caso Roatta” non riesce a svolgere appieno tutti i temi che un approfondimento della storiografia (a partire da *Peccati di memoria* di Battini del 2003) e una maggiore valorizzazione delle fonti archivistiche avrebbe permesso (i fascicoli a lui intestati nella Segreteria particolare del duce e nella Presidenza del Consiglio dei ministri all'Archivio centrale dello Stat; l'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'esercito; l'Archivio della Camera dei deputati riguardo gli atti della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti).

*Massimiliano Boni**

Antonio Grilli

**Una legalità impossibile.
RSI, giustizia e guerra civile
(1943-1945)**

Carocci, Roma 2018, pp. 277

Nella rinnovata stagione di studi sul fascismo repubblicano, uno spazio ancora esiguo è dedicato alle vicende degli apparati istituzionali e amministrativi che hanno, con non poche contraddizioni e ambiguità, attraversato i 600 giorni di Salò. L'attenzione della storiografia si è perlopiù concentrata sul tema dell'esercizio della violenza fascista, anche sulla scia di importanti progetti di ricerca nazionali come quello dell'*Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia*, conclusosi nel 2016, o attraverso l'analisi della documentazione prodotta dalla giustizia straordinaria nel dopoguerra.

A questa persistente lacuna cerca di recuperare, fornendo alcune interessanti risposte, lo studio di Grilli, che propone un'approfondita lettura a 360 gradi sull'amministrazione della giustizia du-

rante la Rsi. L'argomento, va detto, non era dei più facili da affrontare sia per l'intreccio di numerosi nodi problematici quanto per la frammentata documentazione disponibile e soprattutto per il sostanziale e prolungato silenzio sulla “parentesi nordista” che ha caratterizzato, più in generale, la memoria collettiva della burocrazia – ministeriale e periferica – in servizio a Salò. L'imperativo era quello di dimenticare, anche velocemente, un'esperienza densa di interrogativi, imbarazzi e punti oscuri. L'ossatura del volume si serve prevalentemente di fascicoli provenienti dal Ministero della giustizia conservati presso l'Archivio centrale dello Stato di Roma: in parte, queste carte hanno influenzato la prospettiva interpretativa, che ha privilegiato la lente “centralistica” del ministero disseminato tra le sedi di Cremona e Brescia.

L'elemento centrale e imprescindibile, sottolinea l'A., è la situazione di assoluta e imprevedibile eccezionalità che, ancor più per la magistratura (di ogni ordine e grado), viene a crearsi dopo l'annuncio dell'armistizio e la nascita della Rsi: l'aspro conflitto e la competizione per l'amministrazione della giustizia penale con altri numerosi “luoghi” di potere, espressione di quel policentrismo che resterà uno dei caratteri dominanti della breve storia del fascismo repubblicano; l'emergere prepotente di forme diffuse, capillari e incontrollabili di “antigiustizia” a cui il composito fronte legalitario – impegnato, ricorda l'A., a «salvaguardare un barlume di certezza del diritto» (p. 62) – tenta con i residui e modesti strumenti a disposizione di reagire e contrapporre forme di “resistenza”.

Un potere giudiziario letteralmente accerchiato da una pluralità di organi giurisdizionali legittimati dallo stato

* Corte costituzionale, Piazza del Quirinale 41, 00187 Roma; m.boni@cortecostituzionale.it

d'eccezione: basti solo pensare che nel primo semestre del 1944, secondo uno schema redatto dal Ministero della giustizia citato nel volume (pp. 243-44), nel territorio della Rsi esistevano ben 7 diverse giurisdizioni: tribunali ordinari; tribunali militari territoriali; tribunali militari di guerra, ordinari e straordinari; Tribunale speciale per la difesa dello Stato; tribunali provinciali straordinari; tribunali germanici. A questi si dovevano aggiungere gli organi di giustizia sommaria, moltiplicatisi esponenzialmente, i tribunali illegali e, soprattutto, le esecuzioni senza alcun procedimento o grado di giudizio.

Un potere giudiziario arroccato su posizioni difensive, e non disposto a cedere su prerogative e principi del diritto, ritenuti acquisiti e intangibili, che trova nel ministro Piero Pisenti – assieme al suo capo di gabinetto Fernando Verna – un prezioso, e forse inaspettato, alleato. Si tratta di un'alleanza reciproca motivata, secondo l'A., da intenti diversi. Per Pisenti, molto abile nel dopoguerra a costruirsi l'immagine di un fascista "moderato", la tutela della magistratura (anche di quella "sospetta", più esposta e orientata su posizioni antifasciste) è strumentale al suo disegno strategico di riconoscimento della nuova compagine fascista repubblicana. L'avvocato e giurista friulano, fortemente invisato all'ala oltranzista e radicale della Rsi (Farinacci in particolare), individua nella magistratura uno strumento utile per irrobustire la fragile credibilità dello stato fascista repubblicano: «la giustizia – ricorda Grilli – avrebbe fornito un contributo essenziale alla legittimità della Rsi e quindi andava tutelata contro ogni abuso o prevaricazione. E andava mantenuta la legalità» (p. 72). Al tempo stesso buona parte dei magistrati ripone la sua fiducia nel ministro per alleggerire la crescente pressione esercitata dai tedeschi e dagli

esponenti più radicali, come testimonia il lungo braccio di ferro sul giuramento di fedeltà che i magistrati, unici funzionari statali a Salò, riuscirono ad evitare.

L'altro nodo fondamentale, al quale Grilli dedica numerose pagine – già affrontato nel suo *Tra fronda e collaborazione. Magistrati nell'Italia occupata 1943-1945* (Aracne 2017) – è quello del grado di autonomia del corpo giudiziario nei confronti del potere politico e militare della Rsi, fino alla declinazione di esplicite e concrete forme di dissenso, d'opposizione e di vera e propria "resistenza". Al quesito se «si deve parlare di una magistratura maggioritariamente antifascista» o viceversa di una «maggioranza silenziosa» (p. 118) apolitica e attendista, l'A., pur non rispondendo definitivamente, sembra rispondere con pochi dubbi, accreditando l'immagine di una magistratura permeata, in larghi settori, da impulsi antifascisti e di Resistenza «quotidiani e diffusi» (p. 120). Tali affermazioni sembrano confermate dalle cifre ufficiali: durante il 1944 almeno 141 magistrati e funzionari vennero denunciati, inquisiti, arrestati o detenuti per motivi politici (veri o presunti), ai quali si devono aggiungere i 16 colleghi che, tra il 1943 e il 1945, morirono in combattimento, fucilati o nei campi di concentramento. Sono conclusioni abbastanza convincenti ma ancora provvisorie, bisognose di ulteriori indagini e conferme.

Il volume affronta anche altri aspetti interessanti e poco conosciuti, come i rapporti con l'alleato tedesco, connotati anch'essi da uno stato di tensione permanente e di reciproca diffidenza, non solo per i tentativi (in parte riusciti) di snazionalizzazione dei territori delle Zone speciali d'operazioni – Prealpi e Litorale adriatico – amministrati in via esclusiva dai *Gauleiter* Hofer e Rainer, ma più in generale per una visione divergente circa

l'applicazione della legislazione in tempo di guerra: sotto questo profilo la vicenda della punizione dei reati anonari, qui analizzata con puntualità, offre buoni spunti di riflessione.

In conclusione si può affermare che questa ricerca, oltre a essere la prima accurata radiografia dell'amministrazione giudiziaria di Salò, aiuta a inquadrare le diverse visioni e strategie adottate dall'eterogenea classe dirigente della Rsi nel disperato tentativo di legittimare e consegnare un briciolo di sovranità a uno "Stato" che, nel caso specifico di Pisenti, doveva inevitabilmente incardinarsi nella capacità di amministrare la giustizia (anche quella fascista beninteso), assicurando forme di diritto e di legalità rispetto al dilagante arbitrio. Un progetto però destinato al fallimento: di fatto fu l'illegalità a divenire il baricentro esclusivo della vita quotidiana durante la Repubblica sociale, che concorse ad aiutare lo stesso Pisenti a evitare condanna e carcere nel dopoguerra, e alla magistratura di costruirsi un'immagine pulita e di sostanziale estraneità a quella "repubblicina". Un appunto che si potrebbe sollevare – a parte l'assenza dell'indice dei nomi – è quello di non aver esplorato studi e fonti "periferiche" (penso agli approfondimenti di Sonia Residori sull'azione penale della magistratura vicentina per i reati di stupro commessi dai militi della famigerata Banda Carità nel 1944), ma l'economia complessiva del volume, concepito per restituire un quadro di sintesi, forse non lo consentiva. Restano queste delle piste di ricerca che Grilli potrà indagare in un prossimo futuro.

*Marco Borghi**

Cercare giustizia.

L'azione giudiziaria in transizione

a cura di Irene Bolzon

e Fabio Verardo

Istituto regionale per la storia
della Resistenza

e dell'Età contemporanea

nel Friuli Venezia-Giulia,

Trieste 2018, pp. 319

Il convegno del 2017 da cui nasce il volume segna la tappa intermedia di una ricerca sulla Corte di Assise Straordinaria (Cas) di Trieste, che cominciò i lavori nel luglio 1945, ereditando i procedimenti avviati dal Tribunale del Popolo durante l'occupazione jugoslava, e li completò nel marzo 1947. L'operato delle Cas, rimasto poco indagato fino a tempi recenti, è di grande interesse, come segnalava Hans Woller vent'anni fa (lo ricorda Giovanni Focardi nell'introduzione alla seconda parte del volume, p. 89), per ricostruire le modalità con cui gli italiani fecero "i conti col fascismo". Centrato sull'area giuliana ma attento a restituire l'ampia diversificazione territoriale della giustizia speciale in Italia, il convegno si proponeva un duplice obiettivo: integrare il quadro della "mancata Norimberga" italiana, e apprezzare la valenza conoscitiva delle fonti prodotte dalla giustizia straordinaria sulle diverse dimensioni del collaborazionismo.

Nelle cinque sezioni tematiche del volume gli studi di caso sono integrati da interventi più generali sugli esiti della de-nazificazione in Europa (Mimmo Franzinelli), sul personale giudiziario (G. Focardi), sulle questioni tecnico-giuridiche (Giorgio Conetti su Norimberga, Alessandro Giadrossi sulle amnistie nel dopoguerra triestino). Sul

* Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea, Calle Michelangelo 54/P, 30133 Venezia; borghi@isever.it

dibattito intorno alla composizione delle magistrature speciali interviene Maria Di Massa, che si focalizza sulle tensioni apertesi nell'estate 1944 tra il CLN piemontese, il CLNAI, e la magistratura piemontese antifascista, nella persona di Domenico Riccardo Peretti Griva, intorno all'ordinamento dei tribunali straordinari. La composizione delle corti (che avrebbe dovuto essere professionale secondo quest'ultimo e gli Alleati, popolare secondo il CLN piemontese) era una cruciale questione politica, e la scelta compromissoria tra i due modelli (le Cas erano magistrature a composizione mista, presiedute da un togato) fu alla radice dell'ambiguità con cui poi operarono in Piemonte e in Val d'Aosta. L'A. ne propone una sintesi, basandosi sui dati elaborati da Luciano Allegra e Guido Neppi Modona, confermando la maggiore severità adottata nel giudizio sul collaborazionismo militare rispetto a quello politico, e «la tendenza alla disparità di trattamento degli imputati in relazione allo *status* sociale» (p. 111).

Una vera e propria giustizia di classe fu quella comminata dalla Corte per la difesa dell'onore di Croati e Sloveni, come raccontano Martina Grahek Ravančič e Žiga Koncilija. La giustizia speciale fornì al Partito comunista uno strumento sia per affermare e legittimare il proprio potere sia per avviare una drastica operazione di ingegneria sociale. Sostituite ai tribunali militari, le Corti agirono come tribunali rivoluzionari perché, in un ordinamento giuridico radicalmente trasformato, orientarono l'azione punitiva contro la "collaborazione economica", associando l'epurazione politico-sociale alla rifondazione dell'ordinamento. Ravančič ricostruisce sia il profilo dei membri delle corti popolari, accomunati dall'esperienza resistenziale, sia gli indirizzi giurisprudenziali, volti a colpire la proprietà privata e a comminare lavori

forzati e confisca fino all'esclusione permanente dalla vita civile (p. 253). L'A. misura l'impatto di questa giustizia sulla società jugoslava attraverso l'analisi quantitativa (in Croazia la percentuale delle assoluzioni fu inferiore al 10%) e qualitativa, ricordando l'ampia risonanza dei processi nell'opinione pubblica, mobilitata in difesa del valore universale – l'"onore del popolo" – per aggirare il principio di irretroattività della pena.

Il rapido excursus sulla transizione jugoslava al socialismo fa sbalzare, per contrasto, la complessità operativa della giustizia nei contesti in cui l'ordinamento giuridico rimase invariato. Sull'urgenza e le esitazioni della denazificazione per via giudiziaria in Austria ragiona Claudia Kuretsidis-Haider. Anche qui le corti popolari erano sorte su sollecitazione degli Alleati e il loro giudizio, inappellabile, aggirava il principio di legalità. Alla rigidità dell'impostazione tuttavia non corrispose l'efficacia operativa: le corti non riuscirono a colpire i vertici del sistema di sterminio, prevalentemente estradati nei paesi dove i fatti erano stati commessi. Mentre solo il 17% delle numerose inchieste (136.829; p. 263) arrivò a un atto formale di accusa, l'alta percentuale (48%) di condanne lascia intravedere l'urgenza della denazificazione, proprio mentre si chiudeva l'esperienza delle Corti popolari, sostituite dalla giustizia ordinaria nel 1955, con la partenza degli Alleati. Nel caso austriaco l'epurazione fu limitata (e nel 1957 l'amnistia gettò un colpo di spugna) e condizionata dalla lunga incertezza sulle sorti geopolitiche del paese (Franzini). Tuttavia la giustizia straordinaria ha prodotto una mole rilevante di testimonianze sulla diffusa compromissione della popolazione con il regime.

Bolzon analizza l'operato della Cas di Trieste a partire da una riflessione sui limiti imposti dalla categoria del reato

di «collaborazionismo», limitante perché implica la subalternità dell'accusato rispetto all'esercito occupante e restituisce un'«immagine riduttiva e in parte forzata» (p. 179) della RSI. La formulazione del decreto luogotenenziale del luglio 1944, al quale si riferiva l'ordinamento delle Cas, finiva per distanziare l'esperienza della RSI da quella del ventennio, subordinando l'accusa politica a quella di collaborazionismo. I limiti di questo approccio risaltano anche nell'analisi di un contesto molto diverso come quello romano; come ricorda Andrea Martini, qui l'intervento della magistratura straordinaria seguì tempi diversi, mentre la giustizia ordinaria continuò a operare contro collaborazionisti e fascisti anche dopo l'istituzione della Cas. L'A. segnala la scissione tra il giudizio sul reato militare e quello politico: al di là dei casi noti di Augusto Turati e di Giovanni Giuriati, è significativo quello di Renato Ricci, già direttore dell'ONB, poi ministro delle Corporazioni, che fu giudicato (e condannato) solo per aver aderito alla RSI, mettendo in secondo piano il ruolo svolto in un'organizzazione così importante per la propaganda fascista. Al desiderio di vendetta contro i collaborazionisti per i crimini più cruenti (per tutti, l'eccidio delle Ardeatine) non corrispose un'istanza forte di giustizia politica; un atteggiamento assolutorio motivato dalla difficoltà di giudicare un regime «che aveva mobilitato ampi settori della popolazione» (p. 138).

Nell'area triestina il Governo Militare Alleato, che controllò da vicino l'operato della Cas, rimandò l'applicazione dell'amnistia Togliatti, come ricorda Giadrossi, fino al 1950, lasciando alla magistratura straordinaria il tempo di portare a termine inchieste importanti. Verardo rileva l'esitazione dei giudici togati che si avvicendarono alla presidenza della Cas a giudicare i propri compa-

trioti, «per ragioni di solidarietà di censo» (p. 154). L'analisi del lavoro svolto dalla procura restituisce la dimensione massiccia delle inchieste svolte dalla Cas (1.500 casi esaminati su una popolazione di 400.000 abitanti), che si focalizzò sul collaborazionismo politico, anche prima dell'8 settembre '43, e concluse il 53% dei casi portati a giudizi con una condanna. Confermata anche nel riesame (19 su 32 condanne), questa severità di giudizio consentì alla Cas triestina di contribuire alla defascistizzazione della città e arginare «la giustizia sommaria» (p. 171). I dati raccolti da Bolzon su 320 sentenze pronunciate tra il '43 e il '47 tracciano una mappa dell'azione giudiziaria, prevalentemente rivolta contro membri dell'amministrazione fascista. Le inchieste aprono squarci anche sui reticoli della connivenza, sulla serialità o casualità della collaborazione, sulla rete di sostegno indispensabile alla sopravvivenza del regime e alla repressione dei partigiani. L'A. rileva inoltre le dinamiche collettive che si svolsero in un contesto segnato da ondate di violenza in successione (dopo l'occupazione nazifascista, la duplice occupazione alleata e jugoslava), che lacerarono legami comunitari. Il ricorso alla giustizia politica da parte di soggetti collettivi – dalle madri dei partigiani fucilati ai coloni che rivendicano il risarcimento materiale dei soprusi subiti dai proprietari – mostra come l'azione giudiziaria rappresenti uno strumento efficace di pacificazione comunitaria, agendo talvolta come continuazione del conflitto con altri mezzi, o «giustizia vindicatoria».

Nell'esaminare i provvedimenti di clemenza pronunciati dalle autorità repubblicane, Cecilia Nubola rivela da un'opposta prospettiva le dinamiche della transizione. L'orizzonte della guerra fredda condizionò l'andamento delle concessioni di grazia, che ebbero un

picco nel 1949: se dal 1947 la quota di istanze accolte cominciò ad avvicinarsi al 10% (p. 209), successivamente iniziarono a venir condonati anche gli anni restanti di pena. Anche qui agirono logiche di ceto. Ad esempio per Federico Di Stefano, giudice del tribunale straordinario della RSI a Brescia condannato a morte nel giugno 1945, arrivarono raccomandazioni anche da parte di «19 deputati siciliani alla Costituente» (p. 219). Risalta nel complesso il protagonismo dei condannati politici e la loro capacità di accedere alle progressive riduzioni degli anni di carcere, che inficciò ancora di più gli effetti della giustizia speciale.

*Carolina Castellano**

Fabio Verardo

I processi per collaborazionismo in Friuli.

La Corte d'Assise Straordinaria di Udine (1945-1947)

FrancoAngeli, Milano 2018, pp. 272

La “giustizia di transizione”, categoria controversa e applicata – in particolare in Italia – soprattutto per analizzare l'uscita dal secondo conflitto mondiale, allude all'amministrazione della giustizia in situazioni eccezionali, con la finalità di «punire i responsabili di crimini gravissimi» e di «rieducare le nazioni governate dai regimi nazifascisti all'ordinamento democratico [...] allo scopo di fondare la pace nel rispetto del diritto» (p. 15). Sulla scorta di queste premesse l'interessante lavoro di Verardo si concentra sulla genesi, l'operato e gli effetti di quella forma di giurisdizione eccezionale che operò in Friuli tra il 1945 e il 1947, e che fu prima svolta, seppure solo per pochi giorni, dal Tribunale del

popolo, e poi, per un biennio, dalla Cas di Udine. Obiettivo della ricerca è quello di indagarne la «struttura e il funzionamento» e di «studiare l'anatomia del collaborazionismo» (p. 9) Il tema si presta a essere sottoposto a un esame a largo spettro. Si pensi ai presupposti e alle finalità politiche perseguite, ai riferimenti normativi e agli istituti giuridici utilizzati, spesso progettati ex novo; e, naturalmente, alle ricadute effettive dell'operato delle Cas, ossia allo svolgimento dei processi.

L'A. affronta in modo sistematico le varie questioni. Nel primo capitolo propone un'ordinata ricostruzione delle premesse che portarono alla costituzione delle Cas, ossia la discussione politica in seno al Clnai già nella primavera del 1944, e che sfociò in un Regolamento per il funzionamento delle commissioni di giustizia, del 20 aprile 1945, e in un decreto sui poteri giurisdizionali del Clnai, emanato il 25 successivo ma di fatto mai operativo per la reazione del Governo del sud: il ddl del 22 aprile, che istituiva appunto le Cas, rappresentò sia «lo sforzo di ricondurre l'azione giudiziaria entro i limiti della legalità» che il tentativo di «ridimensionare le spinte che provenivano dalle disposizioni adottate negli stessi mesi dal Clnai» (p. 35). Il volume si fonda su un solido corpus archivistico (Archivio Centrale dello Stato, Archivi di stato di Udine e Trieste, della Curia arcivescovile di Udine, dell'Anpi, della Resistenza in Friuli ecc.). La narrazione è quasi sempre lineare, il susseguirsi della legislazione d'emergenza è esposta con ordine, consentendo al lettore di orientarsi in una produzione normativa di tipo alluvionale, che partendo dal dll n. 159 del 1944 arriva fino all'amnistia del 22 giugno del 1946.

* Dipartimento di scienze sociali, Vico Monte della Pietà 1, 80138 Napoli; carcaste@unina.it

Nel secondo capitolo si dà conto dell'attività del Tribunale del popolo di Udine, uno dei rari esempi di giustizia dal basso progettata dal Clnai davvero operativa, seppure per soli 5 giorni, dal 1° al 5 maggio 1945. L'A., pur indulgendo a volte un po' troppo nella descrizione (forse per la scelta di limitare i riferimenti storiografici alle citazioni in nota), utilizza i dati d'archivio per tracciare l'attività svolta dal tribunale, soffermandosi sugli imputati, i giurati (la giuria popolare), i membri togati, il presidente e gli esiti. Il terzo capitolo offre una puntuale ricostruzione dell'attività della Cas di Udine nella prima fase, relativa a tutto il 1945, esaminandone la struttura (magistrati togati e giuria popolare), gli avvocati difensori, lo svolgimento dei processi. Interessante è il riferimento ad alcune questioni giuridiche e politiche più rilevanti, come l'utilizzo delle circostanze attenuanti, la configurazione del reato di collaborazionismo, l'assimilazione tra partigiani italiani e jugoslavi, la definizione giuridica della Rsi, fino a chiudere con un esame statistico delle risultanze processuali. Il quarto capitolo esamina l'operato della Cas nel biennio 1946-47, occupandosi principalmente dell'effetto dell'amnistia del 1946 sui processi in corso e quelli già conclusi, fino a quando l'organo cessò di operare e venne ripristinata in pieno la competenza della giurisdizione ordinaria. Il quinto capitolo, infine, tenta un'analisi del fenomeno del collaborazionismo, in particolare friulano, attraverso l'esame delle pronunce della Cas. Vengono così delineate due forme di collaborazionismo, militare e politico, due campi che «non furono impermeabili ed evolsero al proprio interno e nei rapporti con gli avversari anche in base al variare delle condizioni imposte dagli occupanti» (p. 201). Una rapida disamina di alcune delle bande a vario titolo organizzate dalla

Rsi esemplifica i casi di collaborazionismo più noti.

Nelle conclusioni, Verardo ricorda come la Cas di Udine sia stata una delle «realità più attive nell'Italia nord-orientale», operando «in un contesto politico e sociale non ancora pacificato e caratterizzato da diverse criticità delle istituzioni italiane», tenendo conto, da un lato, dell'azione «promossa dalla componente popolare e artigiana», dall'altro dalle pressioni degli Alleati per «un lavoro capace di pacificare la regione», dall'altro ancora «dalla scarsa condivisione degli obiettivi e dei metodi dell'azione giudiziaria» manifestata dai magistrati (pp. 232-33), benché alla fine l'azione di tale organo venga giudicata «seria e severa» (p. 254). In definitiva, il volume – utile per chi si interessa della giustizia politica esercitata in Italia tra il 1945 e il 1947 – si fa apprezzare per un impianto storiografico adeguato, pur senza soffermarsi a fondo, come forse sarebbe stato utile per comprendere meglio il contesto in cui operò la Cas friulana, sul più generale clima politico in Italia in quei mesi o sul dibattito giuridico originato da questa giurisdizione speciale.

Massimiliano Boni

Giancarlo Scarpari

**Giustizia politica e magistratura
dalla Grande Guerra al fascismo**
il Mulino, Bologna 2019, pp. 239

Gli studi sul rapporto tra giustizia e politica e, in particolare, sulla giustizia di transizione si appoggiano, in prevalenza, sulla documentazione processuale: c'è da chiedersi se questa tendenza sia un fenomeno à la page, che rischia di divenire una scorciatoia (talvolta pericolosa se non si conosce in modo approfondito la storia del diritto e quella delle istituzioni giudiziarie) per chi stu-

dia questi fenomeni appoggiandosi fin troppo alle ricostruzioni di provenienza dal *milieu* giuridico.

Non è questo il caso del volume qui trattato, che avrebbe potuto intitolarsi «storia dei processi politici tra il 1915 e il 1925», pur non trovando traccia nei 17 titoli dei capitoli che lo compongono di alcuna data o anno specifico: quasi a sottolineare un *continuum*, o uno sviluppo costante della vicenda affrontata, che non ha conosciuto cesure di sorta in quel decennio. Al contrario, diversi capitoli sono dedicati espressamente a specifici processi, o li riecheggiano in maniera implicita. Assiduo collaboratore della rivista «Il Ponte», Scarpari è un ex magistrato che più volte ha scritto saggi e monografie di storia, occupandosi soprattutto del rapporto tra la giustizia e la politica nel '900 italiano (si pensi a *Il sole contro: 7 luglio 1960, Reggio Emilia*, Bèbert 2015).

In questo libro, come accennato, si tengono insieme gli anni precedenti l'entrata in guerra con quelli dell'ascesa del fascismo fino alle leggi eccezionali del 1925-26: segnalando, da un lato, lo sviluppo del rapporto tra alcuni magistrati e il nuovo regime politico e, dall'altro, le ricadute sulle funzioni e sull'organizzazione interna della magistratura a seguito della guerra e all'avvento della dittatura nel paese. Inoltre, l'A. presta attenzione a chi ricoprì un ruolo di rilievo nell'Associazione generale dei magistrati d'Italia (Agmi), e ai successivi riposizionamenti rispetto al fascismo, la cui storia scorre in parallelo al periodo qui affrontato.

Nel testo sono ricostruiti con precisione – e sono puntualizzati con acume – alcuni aspetti conosciuti, quali la grande discrezionalità di cui godeva la magistratura nel decidere di celebrare o meno i processi: verificare quelli istruiti e quelli archiviati o non portati a dibattimento

permette all'A. di identificare le simpatie politiche dei magistrati «con le loro iniziative e le loro omissioni» (p. 15). Tutto ciò già prima del conflitto in cui furono coinvolti: interessanti le statistiche fornite sui magistrati partiti per la Grande Guerra, 1.315 su 3.619 (con 29 caduti). Con il dipanarsi dei capitoli troviamo i magistrati alle prese con i processi a esponenti politici portati in giudizio a causa delle loro ideologie, prima che delle loro azioni: osservando le scelte compiute di volta in volta da quei giudici, ci si rende conto che la maggioranza dei magistrati transitò da posizioni liberali e conservatrici a quelle nazionaliste (processando i “nemici interni”, in primis i socialisti massimalisti: pp. 31 ss.) e irredentiste (pp. 45-56). Proprio alcuni dei principali esponenti dell'Agmi – Eutimio Ranelletti, Nicola Coco e Salvatore D'Amelio – incarnarono questo scivolamento verso il movimento di Mussolini schierando la stessa rivista «La Magistratura» in suo appoggio (p. 51): «Gli uomini di legge si spogliavano pubblicamente della toga, indossando le vesti dei militanti politici» (p. 47). Negli stessi anni la Procura di Milano si ritrovò a indagare e ad arrestare, per un solo giorno, il futuro dittatore, salvo poi lasciar cadere le accuse più gravi: sicché il quinto capitolo *Due processi contro Benito Mussolini* è piuttosto sui mancati processi (pp. 57-68, 74-76). Parimenti, per simili azioni, e simili prese di posizioni verbali, ma di segno politico opposto, ecco che fioccarono rinvii a giudizio, richieste di condanne, con una celerità sospetta, nei confronti di anarchici e socialisti (pp. 77-81) e dei comunisti (pp. 159-65).

Con finezza di analisi e con uno stile efficace, chiaro e lineare, l'A. ricorda le decisioni assunte come pure le alternative presenti in quei frangenti e scartate, di solito in maniera consapevole, dai magistrati che approdarono *sic et sim-*

placiter al movimento fascista e, dopo il 1921, al suo partito. Soltanto un ex magistrato esperto di diritto penale e di quello processuale (e con una sua ben fornita cassetta degli attrezzi dello storico) i può dimostrare – con un'apparente facilità di concatenazione di nomi, date, luoghi – le motivazioni delle sentenze e le prese di posizione ideologiche e politiche di quei magistrati a favore, quasi sempre, degli esponenti fascisti. In tale prospettiva, siamo di fronte a un testo che è anche un esemplare lavoro di metodologia. Le fonti utilizzate sono quelle edite e già conosciute: atti parlamentari, sentenze di processi, memorie e carteggi, storiografia risalente (ma non datata) e recente: più volte ci si sofferma sulla stampa e i suoi effetti sull'opinione pubblica, una stampa spesso solerte protettrice dei primi passi del nascente fascismo, descritto sempre con toni rassicuranti (soprattutto, nel cap. 8: *Magistrati, prefetti e stampa: la legittimazione del fascismo*, pp. 103-18).

Il susseguirsi dei processi in cui i giudici proscioglievano gli imputati fascisti, o ne archiviavano le azioni, è impressionante: si potrebbe pensare che vi fosse una specie di coazione a ripetere fin dal primo episodio violento del 15 aprile 1919, la devastazione della sede dell'«Avanti!» (pp. 52-53), passando per diversi altri casi, e per finire a quelli più noti sul delitto Matteotti (pp. 189 ss.). E cioè il processo a De Bono istruito dall'Alta Corte del Senato, e quello alla Ceka, così come alle aggressioni dei vari esponenti dell'antifascismo menzionati nel capitolo 15 dal titolo significativo *L'illegalità diffusa è illegalità di Stato* (pp. 201-16). Negli stessi anni, si varavano amnistie per liberare i fascisti già condannati o in attesa di giudizio, oltre che per mitigare i capi d'imputazione e derubricare accuse pesanti a piccole ma-

lefatte: «Gli assassini furono tutti assolti. Mussolini aveva superato la crisi di giugno, Rocco aveva messo a tacere ogni discorso sulla giustizia» (p. 216). Gli ultimi due capitoli trattano la fine dell'Agmi e del modo in cui il regime mise in riga gli avvocati, assai più numerosi; leggiamo di 22.000 epurati dagli albi nel 1927 (p. 228), invece degli oltre 2.000 ricordati da Salvemini (e citati correttamente da F. Tacchi, *Gli avvocati dall'Unità alla Repubblica*, il Mulino 2002, p. 451; quello di Scarpari è un mero refuso).

Utile per chi si interessa della giustizia politica esercitata in Italia, il volume certifica gli *endorsement* precoci, entusiasti e diffusi nella maggioranza dei magistrati verso il fascismo, al di là di qualche sporadico caso più o meno isolato di «resistenza» (pp. 231-33); cosicché l'A conclude che la magistratura divenne la «silenziosa, operosa, custode del regime». E questo senza andare a compiere ricerche di prima mano negli archivi, perché nei fascicoli personali dei magistrati avrebbe trovato altri elementi a favore della sua interpretazione: ben lontana dall'essere soltanto da parata, la fascistizzazione della magistratura fu di sostanza, nel modo di agire prima ancora che arrivassero le leggi eccezionali e i codici fascisti. In definitiva, leggendo queste pagine, si ha la sensazione che lo Stato di diritto italiano sia stato per così dire affossato proprio da coloro che avrebbero dovuto tutelarlo. Non era la prima volta che si contravvenivano le regole della legalità e che i magistrati assecondavano le pressioni di qualche politico; ma la costante violazione dei principi dello Statuto Albertino, culminata con le leggi eccezionali a “difesa” dello Stato fascista, vide il plauso della magistratura che, così operando, legittimò la dittatura.

*Giovanni Focardi**

* Dissgea, via del Vescovado 30, 35141 Padova; giovanni.focardi@unipd.it

Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia.

I processi presso le Corti d'assise e nei tribunali militari

a cura di Cecilia Nubola,

Paolo Pezzino e Toni Rovatti

«Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 103, il Mulino, Bologna 2019, pp. 424

Il volume rappresenta un nuovo contributo sul tema della «giustizia di transizione» in Italia, in particolare sulle forme di punizione post-bellica dei delitti fascisti. Come avvertono i curatori, i saggi raccolti si situano al crocevia di due percorsi di ricerca, diversi ma connessi: da un lato, il filone degli studi sulla violenza nazifascista perpetrata contro civili e partigiani; dall'altro, lo studio dei meccanismi giudiziari che indagarono e valutarono quella violenza. Il secondo percorso è “figlio” del primo, nel senso che è stato l'ampio lavoro collettivo culminato con *l'Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia* a stimolare, nei ricercatori coinvolti in quello studio, «la consapevolezza che una fonte che poteva dare i migliori risultati per l'approfondimento dei vari episodi di violenza (...) era quella delle sentenze e della documentazione giudiziaria delle Corti d'assise straordinarie (Cas)» (pp. 11-12).

L'intento dei curatori di dar conto delle differenti linee di sviluppo storiografico ha originato la scansione del libro in tre parti. Le prime due “sdoppiano” l'analisi della giustizia operata dalle Cas. La prima intende misurarsi con le peculiarità dell'intreccio tra diritto e politica e con le prassi e le modalità «di definizione del giudizio penale e politico all'interno della giustizia straordinaria italiana» (p. 16). Nell'analisi dell'attività della Cas di Milano, Leonardo D'Alessandro mette in luce alcune di queste dinamiche, tra cui spicca, probabilmente,

lo scollamento tra una dottrina penale ancorata al formalismo, rintracciabile in molte sentenze moderate e attente al rispetto della “legalità” formale, e il netto giudizio di condanna *politica* nei confronti della Rsi. Aggiungiamo che tale scollamento, quando si ricompone e si esplicita, si risolve solitamente in un attrito, in una trincea di diffidenze e di timori che il mondo giuridico, anche quello variamente riconducibile all'antifascismo (o alla non adesione al fascismo) scava e puntella con forza contro la “giustizia politica” e a difesa del “diritto”. Si tratta di una delle caratteristiche più interessanti di questi procedimenti penali e la messa a fuoco induce a rivolgere l'attenzione verso altre questioni, strettamente connesse. Una di queste è lo studio della magistratura come “corpo” e vertice operativo della defascistizzazione. All'interrogativo del chi fossero e su come – e perché – venissero scelti i presidenti delle Cas risponde Giovanni Focardi: emerge il quadro di un gruppo di magistrati generalmente anziani e di lunga esperienza, quasi mai coinvolti nella Resistenza e frequentemente caratterizzati da atteggiamenti sfumati, ambigui nei confronti del fascismo, «di chi in qualche modo aveva convissuto con la dittatura» (p. 78); solo in pochissimi casi essi lasciarono tracce e memorie sulla loro attività di presidenti delle Cas.

I contributi della seconda sezione si concentrano sulla dimensione processuale dell'attività delle Cas, costituendo essi il frutto del progetto – organizzato e diretto dall'Istituto Nazionale Parri – di mappatura e analisi delle sentenze di una buona parte delle Cas del centro-nord. Corti d'assise straordinarie e Sezioni speciali delle corti ordinarie (che presero il posto delle Cas) e pure Corti d'assise ordinarie, giacché la difficoltà e la sfida della ricerca su questa tipologia di carte processuali consiste anzitutto nello

sbrogliare avvicendamenti e sovrapposizioni di competenza giurisdizionale. Tratta anche di quest'ultimo aspetto Andrea Martini, che ricostruisce la punizione dei delitti fascisti nel Lazio, facendo meritoriamente i conti con ben 6 diverse Corti d'assise, tra cui quella di Roma. Ne emerge un ritratto ricco e la possibilità di un confronto tra il collaborazionismo "di provincia" giudicato dalle Cas dei centri minori e, di contro e di riflesso, il collaborazionismo più grave e multiforme della capitale. Altri contributi, in particolare quelli di Bolzon e di Verardo sulle Cas operanti nel nord-est, colgono problematicità e questioni (ad esempio, il "fare giustizia" in zone di confine, ma anche la ricchezza e le proprietà del repertorio retorico-verbale utilizzato dai magistrati nelle sentenze) che evadono e dunque arricchiscono quel carattere di indagine prevalentemente quantitativo che aveva in origine il progetto di mappatura.

I quattro saggi della terza parte del volume affrontano l'ampia e ancora pienamente elaborabile questione della giustizia messa in atto dai tribunali militari in relazione agli eventi bellici. I curatori affermano che «se si vuole ricostruire un quadro complessivo della giustizia tra guerra e dopoguerra si deve tener conto di altri tribunali che agirono contestualmente, prima o dopo l'azione delle Cas» (p. 23). Sono così trattati fenomeni punitivi molto diversi tra loro, dai tribunali militari italiani presenti nella Grecia occupata dal regime di Mussolini ai tribunali militari alleati che, nel dopoguerra, processarono i delitti fascisti; oppure, ancora, al Tribunale militare di Torino e alla vicenda della riapertura, a partire dagli anni '90, dei fascicoli d'inchiesta sui crimini nazifascisti. Quest'ultima (il cosiddetto «armadio della vergogna») contiene il peso e la complessità della "giustizia negata/giustizia tardiva": nono-

stante «gli eccezionali sforzi investigativi della Procura torinese», i dibattimenti giunti a sentenza furono meno dell'1%; ciò porta Maria Di Massa ad affermare come «la giustizia tardiva, per sua stessa definizione, non possa essere definita giustizia» (p. 403). Si aggiunga che, molto più del dato percentuale, sono gli stessi fattori e le stesse criticità responsabili dello scarso numero di sentenze a essere rilevanti (ad esempio, l'indagare e il giudicare fatti risalenti a decenni prima, con le relative implicazioni tecniche e sostanziali), come pure l'essenza stessa di un meccanismo giudiziario che pretende di ristabilire la giustizia mezzo secolo più tardi, dopo che su quei fatti si sono espresse e stratificate – spesso, conflittualmente – anche le narrazioni della storia e della memoria.

Molti dei saggi sono il risultato di indagini attente che restituiscono casi locali di giustizia straordinaria e gettano luce su questioni pulsanti della giustizia in contesti di guerra e di transizione. Guardando alla raccolta nel suo insieme, potrebbe sorgere forse un interrogativo sul senso preciso del titolo dato al volume: con esso, infatti, si vuol suggerire un confronto tra le giustizie straordinarie "fascista" e quella del dopoguerra oppure, piuttosto, parlare della giustizia *tra* fascismo e democrazia, dunque *nella transizione*? Per quanto riguarda la tensione, le trame e gli attriti tra diritto e politica – questione esplicitamente evocata nel titolo, nell'Introduzione e in vari contributi – il volume nel suo insieme avrebbe forse potuto insistere maggiormente sui tessuti biografici, le dinamiche politico-istituzionali e i dibattiti interni alle élites politiche e giuridiche protagoniste della transizione dal fascismo alla Repubblica.

In generale, la ricchezza e la varietà hanno dato vita a un affresco denso e complesso, come è comprensibile che

accada quando, partendo da un progetto di mappatura collettiva di una branca specifica della giustizia straordinaria (le Cas), si giunge a un convegno aperto ad altri contributi (Trento, 11-12 dicembre 2017), il quale, a sua volta, offre la base per una raccolta di saggi. Questa diversità e questa molteplicità rappresentano anzitutto una ricchezza e un valore per un libro che, nel suo insieme, costituisce un patrimonio ricco di dati e – nei casi più felici – di interpretazioni, proponendosi come un'utile risorsa di orientamento *geo-tematico* sulla punizione del collaborazionismo in Italia.

Matteo Bennati*

Andrea Martini

Dopo Mussolini.

**I processi ai fascisti
e ai collaborazionisti (1944-1953)**

Viella, Roma 2019, pp. 372

Nel sempre più affollato panorama di studi dedicati alla giustizia di transizione in Italia nel secondo dopoguerra Martini – già autore di alcuni contributi in tema di epurazione – propone un'ambiziosa opera di sintesi sviluppata a partire dalla propria tesi di dottorato, discussa nel 2017 presso l'Università Orientale di Napoli. Sulla scorta degli itinerari storiografici più recenti, l'A. esplicita sin dalle prime pagine dell'introduzione la volontà di proporre un'analisi che, lasciando in controluce il dibattito tra attori politici e istituzionali, concentri l'attenzione sulle mutevoli «*procedure di giustizia*» (p. 13) – violenze sommarie e simboliche, processi penali e provvedimenti di clemenza, riuniti in un'unica categoria concettuale non certo priva di criticità ma pur sempre feconda – che avrebbero caratterizzato il travagliato passaggio

dal regime alla democrazia, coinvolgendo direttamente o indirettamente un considerevole numero di italiani e influenzando profondamente il «processo di elaborazione di una memoria pubblica» riguardo il ventennio fascista e il conflitto appena conclusosi (p. 11).

Prendendo le mosse da un solido apparato bibliografico e documentario, il volume si apre con un'agile panoramica sulle prime controverse disposizioni legislative in tema di defascistizzazione, succedutesi nel corso del 1944 e oltre: fondamenta del costituendo impianto epurativo, queste non sarebbero riuscite a cogliere del tutto le peculiarità del contesto italiano, appesantito rispetto al resto del panorama europeo da una logorante guerra civile e da una più che ventennale dittatura. In materia di sanzioni penali in particolare, l'ormai ben nota categoria di collaborazionismo, pur circoscrivendo realisticamente il «campo dei punibili» (p. 30), avrebbe finito per offuscare i crimini e le colpe della Rsi, di fatto relegandola in posizione del tutto subordinata rispetto alla preponderante condotta bellica dell'alleato occupante.

L'avvicinarsi della fine del conflitto e della resa dei conti con il fascismo, preceduti dalle prime manifestazioni di giustizia sommaria nell'Italia centro-meridionale all'indomani della liberazione di quelle province, imposero pertanto l'amministrazione della giustizia di transizione al centro di un più «ampio processo di rinegoziazione e riconfigurazione dei poteri in atto nel paese» (p. 85) che avrebbe coinvolto tutti i protagonisti in campo: il governo italiano, gli Alleati e il fronte resistenziale. Ampio spazio è quindi dedicato dall'A. alla dimensione della violenza e della giustizia partigiana in tempo di guerra, ideale palcoscenico grazie al quale acquisire

* Scuola Normale Superiore, Piazza dei Cavalieri 7, 56126 Pisa; matteo.bennati@sns.it

da parte del mondo resistenziale quella legittimità politica necessaria per sfidare il governo sul campo della punizione del fascismo, nel tentativo – di fatto fallito – di imporre «un'altra epurazione» (p. 66), in grado di ricondurre nell'alveo della legalità quegli istinti di vendetta destinati a scatenarsi al momento della liberazione, amplificati dalla diffusa sfiducia di parte dell'opinione pubblica nei confronti di istituzioni a loro volta incapaci di ristabilire appieno la propria autorità.

I capitoli centrali rappresentano il contributo più stimolante e originale del lavoro di Martini: nel convergere progressivamente l'attenzione verso le aule dei tribunali, cui fu affidato il compito di giudicare fascisti e collaborazionisti, lo sguardo si rivolge infatti verso i molteplici attori della transizione. Accanto a una magistratura solo blandamente epurata e chiamata a ricoprire un ruolo tanto inedito quanto complesso, tra i banchi delle Cas si muovevano infatti pubblici ministeri, avvocati difensori e una giuria popolare connotata politicamente – espressione, almeno sino all'aprile del 1946, dei Comitati di liberazione nazionale locali – al cui «costante confronto» in sede di giudizio con i magistrati togati, frutto della contrapposizione di «due differenti visioni di giustizia» (p. 132), l'A. dedica uno spazio forse troppo limitato.

Chiamata ora a rispondere alle forti aspettative di comunità locali profondamente ferite dal conflitto, la frenetica attività delle Cas assunse quindi un'importante dimensione pubblica – contrapposta a quella privata delle esecuzioni capitali – non riuscendo sempre a imporsi quale veicolo di rielaborazione dei lutti subiti. Allo scandaglio di alcune significative vicende processuali, esaminate dentro e fuori le aule di giustizia

grazie anche allo spoglio di alcuni periodici di area ciellenista, l'A. affianca un primo tentativo di approccio quantitativo capace, oltrepassando la scala locale solitamente adottata in questi studi e spingendosi fino al termine del 1951, di gettare uno sguardo d'insieme sull'accidentato percorso della defascistizzazione. Il quadro restituito dal campione di Corti osservate nel corso della loro attività pluriennale – 22, alcune delle quali sinora mai esplorate – pur fortemente schiacciato verso il nord Italia, conferma i «numeri imponenti» (p. 323) di un'epurazione che avrebbe coinvolto anche una quota significativa di imputate, sottoposte a un vero e proprio doppio giudizio, morale ancor prima che penale, funzionale a riconsolidare equilibri di genere alteratisi nel particolare contesto bellico. Si suggerisce altresì un ridimensionamento degli «effetti dirompenti» (p. 272) che l'amnistia del 22 giugno 1946 – la prima a essere promulgata tra le nazioni uscite dal conflitto – avrebbe avuto sul destino della punizione dei collaborazionisti: al metro di giudizio piuttosto severo riscontrato nei primi cinque mesi di lavoro delle Cas, sostituite nell'ottobre del 1945 dalle Sezioni speciali di Corte d'Assise estese a tutto il territorio nazionale, subentrò infatti sin dall'autunno dello stesso anno una generale «attenuazione tanto del numero delle condanne che dell'entità delle sanzioni inflitte» (p. 253), frutto di un mutato clima politico cui la stessa Cassazione si allineò ben presto, proponendo nuovi criteri di giudizio e di fatto condizionando in profondità l'attività delle Sezioni speciali.

Progressivamente abdicando alle prese di posizioni iniziali suggerite dal fronte resistenziale in tema di defascistizzazione, le aule dei tribunali avrebbero di fatto paradossalmente contribuito

a minimizzare le responsabilità del fascismo, veicolando una memoria problematica del regime e della guerra civile: «un'altra storia» che contrapponendosi a quella antifascista spinge Martini a rimarcare le «forti conseguenze» (p. 326),

nel medio e lungo termine, dell'affrettata archiviazione della stagione epurativa sulla vita della nascente Repubblica, in un cortocircuito del tutto peculiare del caso italiano.

*Lorenzo Pera**

* Università di Firenze, Piazza S. Marco 4, 50121 Firenze; lorenzo.pera@unifi.it